

Opuscolo n. 14

Finanza

(banche, gestori di patrimoni, società finanziarie, commercianti di valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e simili)

Valevole dal 1° ottobre 2009

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi. Le spiegazioni concernenti la regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche figurano in una pubblicazione separata (opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche").

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CDB	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in precedenza: CFB/Commissione federale delle banche)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LDIP	Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291)
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LICol	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
LRD	Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (RS 955.0)
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA
OBCR	Ordinanza del 17 maggio 1972 su le banche e le casse di risparmio (RS 952.02)
OICol	Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.311)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SAIC	Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
SICAF	Società d'investimento a capitale fisso
SICAV	Società d'investimento a capitale variabile

Indice delle materie

1.	Introduzione	9
2.	Principi specifici del settore	9
2.1	Controprestazioni provenienti da prestazioni di servizi e forniture di beni.	9
2.1.1	In generale / rappresentazione schematica	9
2.1.2	Operazioni escluse dall'IVA.	12
2.1.3	Prestazioni di servizi di principio imponibili	14
2.1.3.1	Prestazioni di servizi imponibili effettuate sul territorio svizzero	14
2.1.3.2	Prestazioni di servizi effettuate all'estero che non soggiacciono all'IVA	22
2.1.4	Forniture in territorio svizzero di beni imponibili	24
2.1.5	Operazioni esenti dall'IVA.	25
2.1.5.1	Operazioni esenti dall'IVA in conformità dell'articolo 19 LIVA	25
2.1.5.2	Operazioni esenti dall'IVA in conformità dell'articolo 36 OLIVA	25
2.2	Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.	26
2.3	Deduzione dell'imposta precedente	30
2.4	Consumo proprio.	30
2.5	Prestazioni a persone prossime	30
3.	Valutazioni approssimative	31
3.1	In generale.	31
3.2	Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche	31
3.3	Aliquote saldo per gli istituti con attività nel settore finanziario	31
3.4	Altre semplificazioni.	32
4.	Contabilità e conservazione dei libri contabili e giustificativi	33
4.1	In generale.	33
4.2	Parte relativa alla cifra d'affari.	33
4.3	Parte relativa all'imposta precedente	34
4.4	Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero	35
4.5	Riconciliazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente	35
5.	Particolarità	35
5.1	In generale.	35
5.2	Investimenti collettivi di capitale	35
5.2.1	Principio	35
5.2.1.1	Condizioni che devono essere adempite per l'esclusione dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA	35
5.2.1.2	Forme d'investimento collettivo di capitale	36
5.2.1.3	Prestatore / mandatario	38
5.2.1.4	Compiti di gestione	38
5.2.1.5	Distribuzione	41
5.2.2	Gestione di investimenti collettivi di capitale	42
5.2.2.1	Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol.	42
5.2.2.2	Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non sottoposti alla LICol	43
5.2.2.3	Gestione di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol	43
5.2.2.4	Gestione di investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol	44
5.2.3	Distribuzione di investimenti collettivi di capitale.	44

5.2.3.1	Distribuzione di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol	44
5.2.3.2	Distribuzione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non sottoposti alla LICol	45
5.2.3.3	Distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol	45
5.2.3.4	Distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol	46
5.2.4	Panoramica schematica concernente il trattamento ai fini dell'IVA di prestazioni in relazione con investimenti collettivi di capitale (escl. SICAF; vedi cifra 5.2.6).	46
5.2.5	Rimborsi a investitori qualificati	47
5.2.6	Società d'investimento a capitale fisso (SICAF)	47
5.2.7	Portafogli collettivi interni	47
5.3	Istituzioni di previdenza professionale	47
5.3.1	Prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale	47
5.3.2	Prestazioni bancarie a istituzioni simili.	48
5.3.3	Distribuzione di quote e conclusione di contratti di previdenza	48
5.4	Società di domicilio estere	48
5.5	Principio	48
5.4.2	Investimenti collettivi di capitale esteri (giusta l'art. 119 LICol)	49
5.4.3	Trust	50
5.4.3.1	Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (Convenzione dell'Aia sui trust)	50
5.4.3.2	Trust	50
5.4.3.3	Settlor	50
5.4.3.4	Beneficiary	51
5.4.3.5	Trustee	51
5.4.3.6	Protector	51
5.4.3.7	Revocable trust	51
5.4.3.8	Irrevocable fixed interest trust	51
5.4.3.9	Irrevocable discretionary trust	52
5.4.4	Conseguenze giuridiche	52
5.4.4.1	Società di capitale	52
5.4.4.2	Revocable trust	52
5.4.4.3	Fondazioni	53
5.4.5	Panoramica	53
5.5	Pacchetti di prestazioni.	55
5.5.1	In generale.	55
5.5.2	Fatturazione separata delle singole prestazioni effettuate	55
5.5.3	Fatturazione forfettaria delle prestazioni effettuate	55
5.5.4	Esempi di fatturazione per pacchetti di prestazioni	56
5.6	Valuta estera	58
5.7	Imposizione di gruppo	58
5.8.	Hedging tramite opzioni e future	58
5.8.1	Hedging in quanto copertura di rischi nel settore finanziario	58
5.8.2	Hedging in quanto copertura dei rischi nel commercio delle merci fisiche	59

5.8.3	Determinazione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente . . .	59
5.9	Negoziazione di divise, cartevalori, diritti-valori e simili	61
5.9.1	Principio	61
5.9.2	Prestazioni di servizi imponibili in relazione con la negoziazione	61
5.9.3	Particolarità nella determinazione della controprestazione	62
5.9.3.1	Cifre d'affari in relazione con la negoziazione di divise	62
5.9.3.2	Cifre d'affari in relazione con i conti metalli preziosi	63
5.10	Attività di mediazione / partecipazioni alla cifra d'affari	63
5.10.1	Definizione delle prestazioni di mediazione nel settore finanziario	63
5.10.2	Mediazione di cartevalori relativa al trapasso di immobili.	64
5.10.3	Delimitazione tra mediazione nel settore finanziario e prestazioni pubblicitarie	64
5.10.4	Tabella sulla qualifica IVA delle prestazioni di mediazione / prestazioni pubblicitarie ("finder's fee")	65
5.10.5	Partecipazioni alla cifra d'affari, che cadono sotto l'obbligo di consegna dell'articolo 400 capoverso 1 CO	67
5.10.6	Commissioni di distribuzione e di commercializzazione da parte delle direzioni dei fondi, le banche depositarie, la SICAF e la SAIC	69
5.10.7	Compensi versati agli agenti d'assicurazione.	69
5.10.8	Esempio.	69
5.11	Bancomat / distributori automatici di denaro	69
6.	Elenco delle prestazioni	70

Valevole fino al 31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Introduzione

Il presente opuscolo è indirizzato a tutti gli istituti contribuenti attivi nel settore finanziario, segnatamente alle banche conformemente all'articolo 1 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, così come agli istituti affini (società finanziarie), gestori patrimoniali, commercianti di valori mobiliari, investimenti collettivi di capitali e simili. Questo opuscolo intende agevolare i contribuenti – e i loro eventuali rappresentanti – nell'adempimento dei loro obblighi e nell'esercizio dei loro diritti in relazione all'IVA.

2. Principi specifici del settore

2.1 Controprestazioni provenienti da prestazioni di servizi e forniture di beni

2.1.1 In generale / rappresentazione schematica

Nel caso di prestazioni effettuate a destinatari occorre esaminare se si tratta di

- operazioni escluse dall'IVA (☞ cifra 2.1.2);
- prestazioni di servizi imponibili effettuate sul territorio svizzero (☞ cifra 2.1.3.1);
- prestazioni di servizi che non soggiacciono all'IVA effettuate all'estero (☞ cifra 2.1.3.2);
- forniture di beni imponibili effettuate sul territorio svizzero (☞ cifra 2.1.4);
- operazioni esenti dall'imposta (☞ cifra 2.1.5).



Le indicazioni pratiche, concernenti l'attribuzione delle prestazioni specifiche settoriali alle precitate categorie di operazioni, sono enumerate nell'elenco delle prestazioni alla cifra 6.

Occorre tenere in considerazione che le prestazioni legate fra loro dal profilo economico, che si combinano in modo da essere considerate come un tutto indivisibile, costituiscono un'operazione economica unica, ossia una prestazione (principio dell'unità della prestazione).

Tutte le prestazioni parziali appartenenti a un'unità di prestazione condividono il medesimo criterio fiscale IVA e devono quindi essere trattate nello stesso modo. Ciò presuppone che tutte le prestazioni parziali siano effettuate dal medesimo soggetto fiscale. Se tra la singola prestazione parziale e le altre prestazioni parziali risp. la prestazione globale trascorrono più di sei mesi, è necessario comprovare la relazione causale fra la prestazione parziale e le altre prestazioni parziali risp. la prestazione totale; altrimenti la prestazione parziale in questione dev'essere trattata fiscalmente come una prestazione indipendente.

Esempio


Se una consulenza nel settore creditizio porta alla concessione di un credito, è esclusa dall'IVA sia la controprestazione per l'attività di consulenza (prestazione parziale) sia quella per la concessione del credito (altre prestazioni parziali risp.

prestazione totale). Se tra l'attività di consulenza (di principio imponibile) e la concessione del credito (esclusa dall'IVA) al medesimo cliente non sono trascorsi più di sei mesi, si presume che la consulenza, in quanto prestazione parziale della concessione del credito, condivide la sorte fiscale di quest'ultima. Tuttavia, se questo termine è superato e non è possibile comprovare la relazione causale tra queste due attività, la consulenza dev'essere imposta all'aliquota normale a titolo di prestazione indipendente.

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Rappresentazione schematica

Controprestazioni provenienti da prestazioni di servizi e forniture di beni



(1) Determinante per accertare

- l'obbligo fiscale soggettivo (art. 21 LIVA)
- il limite di cifra d'affari per il metodo dell'aliquota saldo (art. 59 LIVA)

2.1.2 Operazioni escluse dall'IVA

Le operazioni escluse dall'IVA (elenco negativo) – **senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente** – specialmente nel settore del mercato monetario e dei capitali, sono enumerate **esaustivamente** nell'**articolo 18 numero 19 lettere a-g LIVA** come segue:

- a) la concessione e la mediazione di crediti, così come la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
- b) la mediazione e l'assunzione di impegni, fidejussioni e altre cauzioni e garanzie, così come la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi;
- c) le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali;
è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso);
- d) le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete);
sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non sono utilizzati come mezzo legale di pagamento;
- e) le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, così come a quote di società e di altre associazioni;
sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati, così come di quote (depositi, ecc.), compresi i collocamenti fiduciari;
- f) la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, così come da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;¹
- g) la custodia di depositi lombard da parte della Banca nazionale svizzera.

¹ Tenore conforme all'allegato, numero II 5 della LICol, modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2007.



Per tutte le poc'anzi enumerate operazioni escluse dall'IVA non è possibile l'opzione.

Sono considerate prestazioni escluse dall'IVA, e non prestazioni preliminari (imponibili), le precitate operazioni (escluse dall'IVA) effettuate al destinatario (cliente) non dal suo contraente (mandatario, di regola una banca) ma da un terzo (p. es. filiale della banca). Tali prestazioni esternalizzate devono costituire un tutto autonomo che adempie le condizioni specifiche e le caratteristiche di una prestazione esclusa dall'IVA nel settore del mercato monetario e dei capitali. Questa prestazione esternalizzata è considerata in ogni caso una prestazione esclusa dall'IVA quando il mandatario la rifattura tale e quale al suo cliente, indipendentemente da un supplemento di margine di guadagno.²

Esempio 1

Dopo averle reso possibile l'accesso a determinate informazioni (conti clienti) della sua memoria centrale, la banca B incarica la sua filiale F dell'esecuzione complessiva degli ordini di pagamento conferitile dai clienti.

Anche se la banca B preleva un margine di guadagno sulla rifatturazione della prestazione ai suoi clienti, la prestazione conserva il suo carattere escluso dall'imposta. Rimangono pertanto escluse dall'IVA sia la controprestazione che la banca B riceve dai suoi clienti, sia la controprestazione che la filiale F riceve dalla banca B per le descritte prestazioni.

Esempio 2

La banca ha esternalizzato le sue attività commerciali alla società S. Gli ordini dei clienti della banca B sono trasmessi direttamente alla società S, la quale esegue e organizza le transazioni (acquisto/vendita) in borsa/fuoriborsa.

Se la banca B si limita a prelevare un margine di guadagno sulle spese che rifattura ai suoi clienti, senza tuttavia aggiungere le prestazioni commerciali della società S, le prestazioni di servizi della società S sono escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera e LIVA. Questo criterio vale anche quando la banca B contegga ai suoi clienti un pacchetto di prestazioni (cifra 5.5, all-in-fee) sottoforma di un prezzo forfettario.

Esempio 3

La banca B ha esternalizzato il suo intero sistema d'informazione azionario alla società S. La banca B utilizza i dati che le sono forniti sia per propri scopi, sia per i suoi clienti.

² Precisazione della prassi.

La prestazione della società S soggiace all'IVA all'aliquota normale, visto che il sistema d'informazione azionario è unicamente una parte dell'attività bancaria della Banca B.

Le **altre operazioni escluse dall'IVA** sono enumerate nell'elenco delle operazioni escluse dall'imposta in conformità dell'articolo 18 LIVA (p. es. alienazione, locazione e affitto di immobili senza opzione).

☞ Ulteriori dettagli sulle possibilità di opzione per queste altre operazioni escluse dall'IVA sono pubblicate nel nm. 683 segg.

2.1.3 Prestazioni di servizi di principio imponibili

2.1.3.1 Prestazioni di servizi imponibili effettuate sul territorio svizzero

Per stabilire se le cifre d'affari realizzate con prestazioni di servizi – che non rientrano tra quelle della precedente cifra 2.1.2 – soggiacciono all'IVA, è determinante il **luogo della prestazione di servizi**. A seconda del genere di prestazione effettuata, l'imposizione dipende dal


- principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA)
- principio del luogo del fondo (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA)
- principio del luogo d'esecuzione dell'attività (art. 14 cpv. 2 lett. b-d LIVA)
- principio del luogo di destinazione (art. 14 cpv. 2 lett. e LIVA)
- principio del luogo del prestatore (art. 14 cpv. 1 LIVA)



La prestazione di servizi effettuata può essere attribuita a uno dei principi d'imposizione poc'anzi elencati (spiegati qui di seguito) a condizione che esista una fattura, un contratto o un altro documento commerciale conosciuto da tutti i contraenti (p. es. l'offerta scritta, la conferma d'ordine o altra corrispondenza), da cui risulti chiaramente il tipo di prestazione effettuata. L'AFC raccomanda di descrivere la prestazione in modo tale da rendere possibile l'attribuzione fiscale, o di fare riferimento al contratto contenente il genere della prestazione effettuata. Se non può essere fornita la prova, non è possibile trattare la prestazione in esenzione d'IVA (manca la prova dell'esecuzione all'estero).³

Se il **luogo della prestazione di servizi** è situato **sul territorio svizzero** secondo i criteri di localizzazione, le corrispondenti operazioni sono di regola **imponibili** all'aliquota normale (☞ eccezioni indicate nell'art. 36 LIVA).

Schema dei criteri di localizzazione:



a) Principio del luogo del destinatario

In conformità dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA è considerato luogo delle seguenti prestazioni di servizi quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività:

- cessione e concessione di diritti su beni immateriali e di **diritti** analoghi (p. es. diritti d'autore, di brevetto, di licenza, di marchio, di disegno, di modello, di fabbricazione, di pubblicazione, di edizione, su film, di riscossione, così come **diritti di organizzazione per manifestazioni sportive**⁴);

Fa parte di questa disposizione anche la messa a disposizione di memoria nel settore informatico; per contro, la locazione di componenti di hardware esattamente descritti come server, linea dedicata oppure altri componenti di impianti per la trasmissione di dati. Queste prestazioni valgono come forniture nel significato dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b LIVA.

- Prestazioni nel settore **pubblicitario** (p. es. prestazioni di progettazione, inserzioni, pubblicità radio e televisiva), a condizione che non si tratti di forniture di beni; prestazioni d'informazione senza scopo pubblicitario (p. es. messe a concorso di posti di lavoro);
- prestazioni di consulenti, **gestori patrimoniali**, fiduciari, uffici di incasso, ingegneri, uffici di studio, avvocati, notai (in relazione a fondi immobiliari vedi lett. b), esperti contabili, interpreti e traduttori, prestazioni di servizi di management e altre prestazioni analoghe (p. es. lavori di segretariato come ricevitoria di ordinazione, servizio telefonico, corrispondenza, stesura di verbali, acquisizione di clienti, **organizzazione di manifestazioni**⁵);

Per **prestazioni di management** s'intendono in particolare le seguenti prestazioni di servizi:

- assunzioni di funzioni dirigenti;
- compiti d'amministrazione (p. es. sorveglianza e coordinamento dell'attività o degli interessi all'interno di un gruppo aziendale);
- prestazioni di consulenza di ogni genere (p. es. pianificazione finanziaria o in relazione alla costituzione di nuovi stabilimenti o società);
- scambi, raccolte o preparazione di informazioni;
- prestazioni di servizi nell'ambito dell'elaborazione elettronica dei dati (consulenza e valutazione nel settore EED e prestazioni analoghe);

4 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005 (a partire da questa data l'attribuzione del diritto di eseguire manifestazioni sportive è imponibile all'IVA, all'aliquota normale).

5 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2008. In merito alle prestazioni di servizi effettuate da un organizzatore in rappresentanza diretta vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca".

- prestazioni pubblicitarie (☞ anche il secondo punto qui sopra), prestazioni di servizi nell'ambito delle relazioni pubbliche;
- sviluppo di programmi di promozione e marketing, elaborazione di studi e ricerche di mercato;
- allestimento di statistiche;
- assunzione di lavori contabili.

- **Elaborazione dati** (intesa come elaborazione di dati del mandante con susseguente trasmissione dei risultati); la messa a disposizione di informazioni e prestazioni di servizi analoghe, p. es. la comunicazione verso controprestazione di nomi e indirizzi di potenziali clienti (p. es. "finder's fee"), oppure la messa a disposizione dei risultati nell'ambito della ricerca di mercato. È considerata messa a disposizione di informazioni anche l'offerta di informazioni via internet (download), SMS, collegamenti a pagamento o altri mezzi di media di comunicazione elettronici.

Le prestazioni di mediazione nel senso dell'articolo 11 capoverso 1 LIVA devono essere trattate fiscalmente in conformità dell'articolo 19 capoverso 2 numero 8 LIVA.

Le prestazioni di analisi⁶ così come la semplice valutazione o perizia di un bene, compresa la consegna di un relativo rapporto scritto sul risultato, valgono parimenti come messa a disposizione di informazioni (p. es. stimare il valore di francobolli, gioielli oppure veicoli d'epoca, l'analisi di beni da parte di laboratori, perizie di veicoli accidentati da parte di esperti).⁷

Per contro, se l'oggetto del mandato comprende anche ulteriori prestazioni (p. es. il trattamento o la lavorazione tecnica del bene, oppure il controllo del funzionamento di impianti tecnici e dei relativi guasti), si verifica una fornitura di beni;

- **prestazioni di servizi di telecomunicazione** (in particolare il procedimento tecnico di accesso alle reti di comunicazione e la trasmissione per via elettronica di dati);

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Telecomunicazioni".

- **la rinuncia** totale o parziale allo **svolgimento di un'attività** commerciale o professionale o **all'esercizio di un diritto** menzionato in questo capoverso;
- **il prestito di personale**, indipendentemente dal luogo di impiego;

6 La definizione della prestazione di analisi è contenuta nell'opuscolo "Istruzione e ricerca"

7 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007



Il prestito di personale è trattato fiscalmente in modo diverso dal trasferimento transfrontaliero di personale appartenente a un gruppo (expatriate), come per esempio il dislocamento dei collaboratori di un gruppo di società in un altro stabilimento d'impresa o in un'altra filiale e, viceversa, il dislocamento di personale dall'estero a destinazione della sede principale in territorio svizzero. In questi casi, infatti, per motivi di assicurazioni sociali è mantenuto in vigore il contratto di lavoro con la società e non viene concluso un altro contratto con la nuova azienda. Sebbene, di fatto, il rapporto di lavoro esista con la nuova azienda d'assunzione.

Esiste un gruppo quando una persona fisica, una società di persone o una persona giuridica riunisce sotto una direzione unica, attraverso la maggioranza dei voti o altrimenti, una o più persone giuridiche o fisiche o società di persone.

In queste circostanze, gli addebiti all'interno del gruppo dei costi per l'impiego del personale transfrontaliero non valgono controprestazioni per prestazioni imponibili ma sono considerati semplici risarcimenti di costi fra società del gruppo. Di conseguenza, i ricavi e i costi che ne derivano non formano operazioni che soggiacciono alla legge sull'IVA, rispettivamente non originano ottenimenti di prestazioni di servizi. Nel caso d'impiego transfrontaliero di personale, i corrispettivi importi non sono oggetto di esportazione di prestazioni e, viceversa, non si verificano ottenimenti di prestazioni di servizi dall'estero imponibili all'IVA.

Questa regola vale tuttavia esclusivamente per le compensazioni interne al gruppo concernenti i costi della manodopera (salari, oneri sociali e spese relative), senza supplementi.

Questi risarcimenti di spese non comportano deduzioni d'imposta precedente e, viceversa, i costi sostenuti non danno diritto a deduzioni d'imposta precedente. Ciò significa che – nel caso dell'applicazione della regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche, nel significato illustrato nell'opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche" – i proventi, indipendentemente dalla loro contabilizzazione, non sono attribuibili al risultato determinante da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi imponibili. Per tutti gli altri metodi di determinazione dell'imposta precedente deducibile, questi proventi non valgono operazioni imponibili.⁸

- **Operazioni bancarie, finanziarie e di assicurazione**, comprese le operazioni di riassicurazione, eccettuata la locazione di cassette di sicurezza.

È considerato luogo delle prestazioni di servizi di gestione e d'esercizio di aeromobili (**aircraft management**) e delle prestazioni analoghe concernenti segnatamente navi, vagoni ferroviari e contenitori, come pure di parti di prestazioni simili, quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, anche il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività (art. 1a OLIVA).⁹

Se è comprovato con documenti contabili e giustificativi che il luogo di queste prestazioni di servizi si trova all'estero (vale a dire che i contraenti e i destinatari delle fatture hanno il loro domicilio o la loro sede all'estero), tali operazioni non soggiacciono all'IVA. Negli altri casi, le prestazioni di servizi soggiacciono all'IVA all'aliquota normale, indipendentemente se il prestatore può trasferire l'IVA al destinatario o no.

In caso di fatturazione sia di prestazioni di servizi non imponibili sia di prestazioni di servizi imponibili, è necessario distinguerle chiaramente, specificandole nel testo e nell'importo, oltre che nella fattura, anche nel contratto.



Per le operazioni di deposito o custodia, per esempio, è considerato **luogo del destinatario** non il luogo di domicilio dell'avente diritto economico né tantomeno l'indirizzo di fornitura, bensì il luogo in cui il contraente (ossia il titolare del deposito) ha la sua attività economica o il suo domicilio.

La definizione del luogo del destinatario in relazione alle società di domicilio è illustrata nella seguente cifra 5.4.

b) **Luogo del fondo**¹⁰

Le prestazioni di servizi effettuate **in stretta relazione con immobili** valgono eseguite nel luogo in cui si trova il fondo, indipendentemente se la fattura è emessa a un destinatario con sede in territorio svizzero o all'estero. Sono comprese esclusivamente l'amministrazione o la stima dei beni immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali su fondi, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il co-

8 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2008

9 Modifica dell'ordinanza in vigore dal 1° luglio 2006

10 Precisazione della prassi

ordinamento di lavori immobiliari quali lavori d'architettura e d'ingegneria, inclusi i premi di partecipazione ai concorsi di progetti edili concreti (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA). I premi per la partecipazione a concorsi d'architettura senza progetti edili concreti sono trattati in funzione del principio del luogo del prestatore, nel significato spiegato nella lettera e. Sono tuttavia esclusi dall'IVA il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, come per esempio il diritto di prelazione o il diritto di superficie (art. 18 n. 20 LIVA).

Di principio, **tutte le altre prestazioni di servizi** effettuate in relazione a fondi valgono localizzate in funzione del principio del luogo del destinatario (☞ lett. a), così come p. es. le mere prestazioni di consulenza (in relazione all'acquisto, alla locazione o alla ricerca di oggetti immobiliari), la tenuta di processi (anche davanti a tribunali in materia di locazione), così come le richieste di autorizzazioni secondo la Lex Koller. Le prestazioni di servizi effettuate comprovatamente a scopi ufficiali a missioni diplomatiche, rappresentanti diplomatici, organizzazioni internazionali e simili non soggiacciono tuttavia all'IVA (art. 20 OLIVA).

Le autentiche **mediazioni di immobili** in conformità dell'articolo 11 capoverso 1 LIVA (☞ nm. 192 segg.) si trovano in relazione con l'acquisto, cosicché devono essere giudicate in conformità dell'articolo 14 capoverso 2 lettera a LIVA. L'imponibilità della prestazione di mediazione dipende dal luogo in cui è situato il fondo. Per gli immobili situati in territorio svizzero, l'IVA è dovuta all'aliquota normale; per contro, non è sottoposta all'IVA la prestazione di mediazione di immobili situati all'estero. Invece, se non si verifica rappresentanza diretta nel significato del nm. 192 segg., la controprestazione realizzata con la prestazione di "mediazione" (ossia la cosiddetta ricerca) è un "finder's fee", la cui imponibilità si rifà all'articolo 14 capoverso 3 lettera c LIVA (principio del luogo del destinatario).

c) Luogo d'esecuzione dell'attività

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettere b-d LIVA è considerato luogo della prestazione di servizi:

- **per prestazioni di trasporto:**
il paese in cui è effettuato il tragitto.
☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Trasporti".
- **per attività accessorie ai trasporti, quali operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e attività analoghe:**
il luogo in cui il prestatore le esegue di volta in volta effettivamente.

Questa regolamentazione vale per prestazioni indipendenti. Se esse costituiscono prestazioni accessorie a una prestazione di trasporto secondo

l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LIVA, dal punto di vista fiscale devono essere trattate come la prestazione di trasporto.

È esente dall'IVA il trasporto o la spedizione di beni oltre confine in relazione a un'esportazione o importazione di beni e tutte le altre prestazioni connesse, nel significato inteso dall'articolo 19 capoverso 2 numero 5 LIVA.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Trasporti".

- **per prestazioni artistiche, scientifiche, didattiche, sportive, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell'organizzatore:**

il luogo in cui il prestatore svolge di volta in volta esclusivamente o prevalentemente la sua attività (vale a dire il luogo in cui si svolge la manifestazione, il congresso, l'esposizione, la fiera, ecc.).

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate negli opuscoli "Istruzioni e ricerca", "Cultura", "Sport" e nel promemoria "Manifestazioni culturali, sportive e festive".

d) Principio del luogo di destinazione

In conformità dell'articolo 14 capoverso 2 lettera e LIVA, per le prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è considerato luogo della prestazione di servizi il luogo cui la prestazione di servizi è destinata.

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali".

e) Principio del luogo del prestatore

In conformità dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA, fatti salvi i capoversi 2 e 3, è considerato luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività. La disposizione dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA comprende tutte le prestazioni di servizi che non sono espressamente elencate nell'articolo 14 capoversi 2 e 3 LIVA, ad esempio:

- prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione;
- prestazioni di smaltimento;
- prestazioni di cura medica e di cura del corpo;
- premi di partecipazione ai concorsi d'architettura senza progetti edili concreti (in relazione a progetti edili concreti v. lett. b); per contro, non soggiacciono di regola all'IVA i premi a titolo di distinzione, p. es. per

l'opera biografica di un architetto, in quanto manca il requisito dello scambio di prestazioni;

- prestazioni di mediazione.

Per queste operazioni, il prestatore di servizi con sede in territorio svizzero è tenuto a pagare l'IVA, indipendentemente che il destinatario della prestazione abbia o no sede all'estero.

2.1.3.2 Prestazioni di servizi effettuate all'estero che non soggiacciono all'IVA

Se, in base ai principi menzionati nella precedente cifra 2.1.3.1 **il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero**, le relative cifre d'affari **non sono imponibili** – e danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente –, a condizione che il luogo della prestazione sia all'estero in modo comprovato e documentato con giustificativi contabili e commerciali (☞ nm. 388 segg.) senza lasciare dubbi.



La prova di una prestazione non imponibile perché effettuata all'estero deve risultare dalla **totalità dei documenti**. I documenti richiesti dalla LRD adempiono queste condizioni.

Per la prova del domicilio o della sede sociale del destinatario estero o dell'avente economicamente diritto estero, **un mezzo di prova adeguato** per le banche è in particolare il modulo A previsto dagli articoli 3 e 4 COB e, per gli altri intermediari finanziari, i documenti corrispondenti a questo modulo. Utili come prove sono inoltre i documenti come p. es. il mandato di gestione patrimoniale, il contratto e l'estratto di deposito/custodia così come la procura scritta.



Per quanto riguarda **le prestazioni di management** è sufficiente come prova della localizzazione all'estero **l'enumerazione delle categorie di prestazioni di servizi** (per esempio Servizio comunicazioni & marketing, Risorse umane, Servizio management assicurazioni, Consulenza finanziaria) nella fattura e nel contratto oggetto delle prestazioni (nella fattura può essere fatto riferimento al contratto), o nella corrispondenza commerciale (☞ cifra 2.1.3.1).¹¹

Non è ammessa la copertura dei nomi dei destinatari della prestazione o la loro sostituzione con codici conformemente all'articolo 57 capoverso 2 LIVA (segreto professionale tutelato dalla legge) da parte delle **banche** in occasione di un controllo fiscale da parte dell'AFC. Per le banche non è infatti determinante la menzionata disposizione, bensì l'articolo 62 capoverso 3 LIVA come norma speciale secondo la quale l'AFC, per gli accertamenti concernenti terzi fatti durante

un controllo presso le banche, è a sua volta vincolata dalla tutela del segreto bancario.

Una banca che rinuncia per un qualsiasi motivo a rivelare la prova del domicilio estero di singoli clienti, deve procedere da sé periodicamente all'imposizione delle cifre d'affari realizzate con questi clienti. Il medesimo criterio vale per tutte le cifre d'affari non comprovate in modo inequivocabile dalla totalità dei documenti come operazioni estere.



In occasione di un controllo dell'AFC **non è ammessa** la copertura dei nomi dei destinatari della prestazione di servizi o la loro sostituzione con codici da parte degli **altri istituti attivi nel settore finanziario** (p. es. gestori patrimoniali, società finanziarie e commercianti di valori mobiliari). Soltanto coloro che sono tenuti a serbare il segreto professionale in conformità dell'articolo 321 del Codice penale (p. es. avvocati, notai) hanno facoltà di coprire i nomi dei clienti o sostituirli con codici (art. 57 cpv. 2 LIVA).

Esempio 1

Una banca o un gestore patrimoniale con sede a Lugano effettua prestazioni di gestione patrimoniale per un cliente con sede a Milano (Italia).

*La prestazione di servizi è localizzata **all'estero** (principio del luogo del destinatario, è determinante la sede del destinatario della prestazione); la relativa controprestazione non è soggetta all'IVA a condizione che possa essere apportata la prova della localizzazione all'estero. La banca o il gestore patrimoniale ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle relative spese.*

Esempio 2

Una banca o un gestore patrimoniale con sede a Locarno amministra per un cliente con sede a Bellinzona un fondo sito in Toscana (Italia).

*La prestazione di servizi è localizzata **all'estero** (è determinante il luogo del bene, ossia del fondo); la relativa controprestazione non è soggetta all'IVA a condizione che possa essere comprovato che le prestazioni di servizi sono state effettuate all'estero. La banca o il gestore patrimoniale hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle spese.*

Esempio 3

Una banca o un gestore patrimoniale con sede a Chiasso effettua prestazioni di gestione patrimoniale al cliente Paolo Ponte con sede a Bergamo (Italia). La corrispondenza e le fatture per il cliente sono notificate allo Studio legale SL di Chiasso (Indirizzo: Paolo Ponte, Bergamo (I), c/o Studio legale SL, CH Chiasso).

*Il luogo della prestazione di servizi si trova **all'estero** (principio del luogo del destinatario; è determinante la sede del destinatario della prestazione); la relativa controprestazione non è soggetta all'IVA a condizione che possa essere provato che le prestazioni di servizi sono effettuate all'estero. È irrilevante che la corrispondenza e le fatture siano notificate a un indirizzo postale del cliente in territorio svizzero. La banca o il gestore patrimoniale hanno diritto a dedurre l'imposta precedente sulle spese in relazione alla gestione patrimoniale.*

Se il titolare del conto rispettivamente del deposito non è una singola persona (fisica o giuridica), ma è costituito per esempio da due persone una delle quali ha sede in territorio svizzero e l'altra ha sede all'estero (comunione di conto o deposito), la corrispondente controprestazione può essere di principio suddivisa in una parte imponibile e in una parte non soggetta all'IVA, **a condizione che la prestazione sia suddivisa in modo preciso tra l'esecuzione alla persona con sede in territorio svizzero e l'esecuzione alla persona con sede all'estero**. Altrimenti, la complessiva controprestazione è imponibile all'IVA, all'aliquota normale.

Se il titolare del conto rispettivamente del deposito trasferisce la sua sede o il suo domicilio oltre frontiera, le controprestazioni imponibili secondo il principio del luogo del destinatario possono essere ripartite pro rata temporis fra la parte localizzata in territorio svizzero e la parte localizzata all'estero. Se non esiste una ripartizione, la prestazione vale localizzata in tutti i casi al luogo di domicilio al momento dell'emissione della fattura/addebito. Il metodo scelto dev'essere applicato dal contribuente almeno durante un anno.¹²

Esempio 4

Un cliente con sede a Giubiasco ha stipulato un contratto di gestione patrimoniale con una banca. A fine aprile il cliente trasferisce il suo domicilio a Varese (I). La banca che gli addebita le commissioni di gestione patrimoniale al 31 dicembre deve imporre all'IVA all'aliquota normale la parte di commissioni di gestione patrimoniale per il periodo da gennaio ad aprile. Per contro, la parte di commissioni per il periodo da maggio a dicembre non è soggetta all'IVA (causa il trasferimento di domicilio all'estero). Se non è effettuata la ripartizione, è determinante il luogo di domicilio al momento dell'addebito, cosicché la commissione di gestione patrimoniale è esente dall'IVA per l'intero anno.¹³

2.1.4

Forniture in territorio svizzero di beni imponibili

Per giudicare quando si verificano forniture di beni imponibili occorre attenersi alle spiegazioni pubblicate nei nm. 30 segg. e nm. 368 segg. (p. es. locazione di cassette di sicurezza). Ulteriori informazioni sono contenute nel promemoria "Luogo della fornitura di beni".

¹² Precisazione della prassi

¹³ Precisazione della prassi

2.1.5 Operazioni esenti dall'IVA

2.1.5.1 Operazioni esenti dall'IVA in conformità dell'articolo 19 LIVA

In conformità dell'articolo 19 LIVA sono tra l'altro esenti dall'IVA le seguenti operazioni:

- a) le **forniture di beni** trasportati o spediti direttamente all'estero. Questa disposizione non è applicabile alla messa a disposizione per l'uso e il godimento di mezzi di trasporto.

La fornitura di beni comporta l'esenzione fiscale soltanto se è ufficialmente comprovata dall'autorità doganale (art. 20 cpv. 1 LIVA, nm. 535 segg.; decisioni d'imposizione dell'AFD).

- b) le **prestazioni di servizi effettuate da mediatori espressamente in nome e per conto di terzi**, se l'operazione oggetto della mediazione è esente dall'IVA in conformità dell'articolo 19 LIVA oppure è effettuata unicamente all'estero. Se l'operazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero, sia all'estero, soltanto la parte di mediazione concernente l'operazione all'estero è esente dall'IVA.

Nel caso di prestazioni di servizi effettuate all'estero, il diritto all'esenzione fiscale deve essere comprovato in modo ineccepibile con documenti contabili e giustificativi.

☞ In merito al trattamento fiscale **dell'attività di mediazione / partecipazioni alla cifra d'affari** vedi cifra 5.10.

2.1.5.2 Operazioni esenti dall'IVA in conformità dell'articolo 36 OLIVA

Secondo l'articolo 36 capoverso 1 OLIVA sono esenti dall'IVA le seguenti operazioni (e importazioni) di:

- a) monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010 e 9705.0000,
- b) oro bancario sotto forma di:
1. lingotti d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi,
 2. granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;
- c) oro greggio¹⁴ o semilavorato¹⁵, destinato alla raffinazione o al recupero;
- d) oro in forma di cascami e rottami.

14 Allo stato greggio, ossia in masselli, granuli, grani, lingotti, barre fuse, ecc., così come allo stato naturale separati dalla ganga (in forma di masselli, grumi, cristalli, ecc.).

15 In forma di barre, barrette, fili, profili in forme massicce, così come lastre, lamine, nastri o strisce, ottenuti direttamente con la laminatura o la trazione o tramite rifilatura dei prodotti laminati.

È considerata lega d'oro ai sensi delle lettere c, d, anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino (art. 36 cpv. 2 OLIVA).

2.2 **Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero**

Gli ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero sono imponibili in conformità dell'articolo 10 LIVA quando il destinatario è contribuente nel significato dell'articolo 24 LIVA e a condizione che:

- a) si tratti di una prestazione di servizi secondo **l'articolo 14 capoverso 3 LIVA** (principio del luogo del destinatario), effettuata sul territorio svizzero da un non contribuente con sede all'estero che opta per l'assoggettamento giusta l'articolo 27 LIVA; o
- b) si tratti di una prestazione di servizi imponibile secondo **l'articolo 14 capoverso 1 LIVA** (principio del luogo del prestatore), che il destinatario con sede sul territorio svizzero ottiene dall'estero e utilizza per l'uso o il godimento sul territorio svizzero.

Rientrano nell'articolo 14 capoverso 1 LIVA tutte le prestazioni di servizi che non sono espressamente incluse nell'articolo 14 capoversi 2 e 3 LIVA.

Il luogo dell'impiego o dell'utilizzazione è importante soltanto in caso di prestazioni di servizi nel senso dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA. Queste prestazioni di servizi sono di principio considerate utilizzate risp. valorizzate nel luogo di sede del prestatore, ragion per cui, di regola non esiste un ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

Secondo l'articolo 24 LIVA è assoggettato all'imposta chi ottiene alle condizioni stabilite dall'articolo 10 LIVA prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero per oltre 10'000 franchi per anno civile. Purché l'acquirente non sia già contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA, l'assoggettamento è limitato a tali ottenimenti di prestazioni. Il contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA deve imporre nei rendiconti IVA tutti gli ottenimenti. In caso di ottenimenti di prestazioni di servizi per un importo inferiore ai 10'000 franchi per anno civile, il contribuente può dedurre contemporaneamente nella stessa proporzione l'imposta precedente (art. 38 cpv. 1 lett. b LIVA).

Di conseguenza, gli istituti con attività nel settore finanziario impongono all'**aliquota normale** in particolare le prestazioni di servizi dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA, nella misura in cui sono prestazioni **imponibili**. Non devono essere dichiarate le prestazioni di servizi escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA.



Di regola, gli istituti con attività nel settore finanziario devono poter fornire informazioni, mediante fatture del prestatore o altri documenti adatti, sul **genere e sulla quantità delle prestazioni ottenute**. Altrimenti le prestazioni devono essere dichiarate come ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.



Per le prestazioni di servizi imponibili ottenute dall'estero, è legittimata la deduzione dell'imposta precedente se sono adempite le seguenti condizioni:

- la fattura è emessa alla ditta del destinatario della prestazione oppure la nota di credito (in sostituzione della fattura) è emessa dal destinatario della prestazione
- la fattura è contabilizzata nella contabilità del destinatario della prestazione
- l'ottenimento della prestazione è dichiarato dal destinatario della prestazione
- la deduzione dell'imposta precedente è condizionata all'utilizzazione a scopi imponibili delle prestazioni (vaso A e vaso C, non però il vaso B perché concerne le prestazioni escluse), è indispensabile che le prestazioni siano comprovatamente effettuate
 - per un tipico scopo settoriale dalle banche che applicano i forfait bancari (vaso C; ☞ opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche"), oppure per uno scopo aziendale imponibile (vaso A; ☞ opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche")
 - da altre aziende per uno scopo imponibile all'IVA (attribuzione dell'imposta precedente direttamente a operazioni imponibili; vaso A; ☞ opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione") oppure per uno scopo non direttamente attribuibile (imposta precedente parzialmente deducibile a causa di prestazioni escluse o imponibili; vaso C; ☞ opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione").¹⁶



Esempi di descrizioni della prestazione, considerate sufficienti:

- *Nostra consulenza giuridica in relazione alla fiscalità nell'UE*
- *Analisi empirica dei canali di sbocco della produzione per i clienti privati*
- *Consulenza in materia di archiviazione elettronica*

Per la dichiarazione nei rendiconti IVA, la controprestazione pagata al prestatore di servizi estero (☞ nm. 525) è considerata **IVA esclusa** (100%). Se il prestatore estero fattura apertamente un'IVA estera, l'IVA svizzera è calcolata sull'importo della fattura senza IVA estera.



In caso di fatturazione di **prestazioni da parte di persone prossime** a un importo inferiore al prezzo di mercato – così come nei casi in cui non è fatturata una controprestazione – occorre tenere in considerazione come base per l'imposizione dell'ottenimento di prestazioni dall'estero il prezzo che sarebbe fatturato a terzi indipendenti (☞ cifra 2.5).

☞ In materia di contabilità vedi cifra 4.4.

Esempi di ottenimenti di prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero

- *custodia per terzi all'estero (diritti di custodia);*
- *spese di trasferimento di corso/ottenimenti di informazioni di mercato rilevanti per le transazioni di borsa;*
- *prestazioni della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).*

La SWIFT gestisce un sistema di comunicazione informatico per la razionalizzazione del traffico di pagamento internazionale e di altre transazioni finanziarie. Si tratta di trasmissioni di informazioni;

- *prestazioni di acquirenti "finder" con sede all'estero ("finder's fee"); per la delimitazione rispetto alle prestazioni di intermediazione vedi cifra 5.10;*
- *prestazioni nel settore pubblicitario, marketing, spese per inserzioni;*
- *prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, uffici di incasso, ingegneri (con riserva dell'art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA), uffici di studio, avvocati, notai (con riserva dell'art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA), esperti contabili, interpreti e traduttori, prestazioni di management o direzione aziendale e prestazioni analoghe;*

- prestazioni di elaborazione dati;
- prestazioni di telecomunicazione (locazione di linee).
Si tratta in questo caso di assicurare e garantire le capacità di trasmissione di dati e non di una locazione di cavi di rame o di fibra ottica (☞ opuscolo “Telecomunicazioni”);
- sviluppo di software;
- prestito di personale (non rientra in questo capitolo il dislocamento transfrontaliero di personale di una multinazionale e le relative fatturazioni interne dei costi del personale. Per la delimitazione vedi cifra 2.1.3.1 a), al punto «il prestito di personale»);
- prestazioni di servizi della società madre domiciliata all'estero alla filiale domiciliata in territorio svizzero (p. es. la società madre si occupa della gestione dei depositi per certe cartevalori ed effettua prestazioni di servizi centrali come prestazioni EED, prestazioni pubblicitarie e consulenze giuridiche/fiscali);
- ottenimenti di prestazioni di servizi da stabilimenti d'impresa residenti all'estero, appartenenti a una società domiciliata in territorio svizzero.

Le importazioni di supporti di dati devono essere trattate e dichiarate nel medesimo modo degli ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, se all'importazione dei supporti di dati non è possibile stabilire il loro valore di mercato (art. 73 cpv. 3 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni vedi il promemoria “Prestazioni di servizi transfrontaliere”.

Esempi di prestazioni che non devono essere dichiarate come ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

- prestazioni escluse dall'IVA in conformità della cifra 2.1.2, come p. es. le controprestazioni (commissioni di borsa o courtage) per la compravendita di cartevalori;
- onorari ai membri domiciliati all'estero di consigli d'amministrazione. Per contro, se l'onorario è versato direttamente a un'impresa all'estero presso la quale l'amministratore è impiegato come salariato, si verifica un ottenimento di prestazioni di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA;
- importazione di giornali, riviste, ecc.
In questi casi si tratta di un'importazione di beni che dev'essere imposta dall'AFD (eccezione art. 74 numero 1 LIVA e nm. 710).

2.3 Deduzione dell'imposta precedente

Negli articoli 38-42 LIVA e nel nm. 816 segg. sono descritte le condizioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente. **L'elenco delle prestazioni** contenuto nella cifra 6 enumera le prestazioni per le quali gli istituti con attività finanziarie hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Un'**attribuzione esatta** delle spese e dei costi legittimanti la deduzione dell'imposta precedente presuppone che soprattutto le banche dispongano di una contabilità analitica relativamente dettagliata e adeguata alle esigenze IVA o di altre registrazioni appropriate indicanti il genere dello scopo d'utilizzazione dei differenti ottenimenti di beni e prestazioni di servizi.

L'AFC consente alle **banche** una **valutazione approssimativa** della deduzione dell'imposta precedente, come spiegato nell'opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche".

- ☞ In merito alle **altre semplificazioni** (p. es. in relazione all'imposta precedente risp. alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione) vedi la seguente cifra 3.
- ☞ In merito alle condizioni per l'applicazione del **diritto successivo alla deduzione dell'imposta precedente** vedi l'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione". Le banche che applicano la regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente devono inoltre attenersi al contenuto dell'opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche".

2.4 Consumo proprio

In merito alle fattispecie di consumo proprio e all'imposizione del consumo proprio nei casi di modifiche d'utilizzazione vedi gli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione". Le banche che applicano la regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente devono inoltre attenersi alle spiegazioni pubblicate nell'opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche".

- ☞ Le semplificazioni per il calcolo dell'imposta di determinate prestazioni effettuate al personale sono spiegate alla cifra 3.4.

2.5 Prestazioni a persone prossime

Se un istituto con attività nel settore finanziario effettua una prestazione a persone prossime, la controprestazione è costituita dal **valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti** (art. 33 cpv. 2 LIVA).

Sono considerate persone prossime le persone con partecipazioni in un'impresa (p. es. azionisti, soci di cooperative e di società di persone), così come le imprese legate (p. es. in base a un vincolo stretto come l'appartenenza a un

gruppo o in base a relazioni contrattuali, economiche o personali). Non ne fanno parte le fondazioni di previdenza del proprio personale.¹⁷

Un trattamento speciale è riservato alle **prestazioni effettuate al proprio personale** senza partecipazioni determinanti all'impresa. Una partecipazione determinante è data quando la quota dei voti supera il 20%.

- ☞ Ulteriori informazioni in merito all'imposizione delle prestazioni al personale sono pubblicate nell'opuscolo "Consumo proprio".
- ☞ Le semplificazioni per il calcolo dell'imposta per determinate prestazioni effettuate al personale sono pubblicate alla cifra 3.4.

3. Valutazioni approssimative

3.1 In generale

Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell'IVA grava eccessivamente il contribuente, l'AFC gli autorizza facilitazioni (settoriali) e ammette una valutazione approssimativa dell'IVA (imposta dovuta, imposta precedente deducibile). Ciò, a condizione che non risultino notevoli diminuzioni o aumenti di imposta o importanti distorsioni concorrenziali e non risultino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti IVA di altri contribuenti e i controlli fiscali (art. 58 cpv. 3 LIVA).

- ☞ Ulteriori informazioni sono contenute nelle cifre 3.2–3.4.

3.2 Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche

L'AFC autorizza alle banche la regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente descritta nell'omonimo opuscolo n. 14a. A questa regolamentazione forfettaria possono aderire unicamente le **banche** che sono tenute a strutturare il conto economico secondo l'articolo 25a OBCR.

I commercianti di valori mobiliari e gli altri intermediari finanziari non sono legittimati ad applicare la regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente.¹⁸

3.3 Aliquote saldo per gli istituti con attività nel settore finanziario

I contribuenti che realizzano una **cifra d'affari imponibile annua di al massimo 3 milioni di franchi** e un **debito fiscale netto annuo non superiore a 60'000 franchi** hanno la possibilità di allestire i rendiconti con il metodo dell'aliquota saldo (art. 59 LIVA).

17 Modifica della prassi dal 1° ottobre 2009

18 Precisazione della prassi

La cifra d'affari imponibile determinante comprende tutte le cifre d'affari realizzate sul territorio svizzero ad eccezione di quelle escluse dall'imposta secondo l'articolo 18 LIVA (☞ vedi la panoramica a cifra 2.1.1).



I contribuenti che applicano il metodo dell'aliquota saldo devono sapere che per le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 14 capoverso 3 LIVA effettuate a destinatari con sede all'estero non possono farsi computare l'IVA col modulo n. 1050.

Esempio

Un gestore patrimoniale con sede a Chiasso esegue prestazioni di gestione patrimoniale a un cliente con sede a Milano (I).

La prestazione di servizi è localizzata all'estero (art. 14 cpv. 3 lett. c LIVA); la relativa controprestazione non è soggetta all'IVA a condizione che esistano i documenti necessari comprovanti la sua localizzazione all'estero. Il gestore patrimoniale che applica il metodo dell'aliquota saldo non può però computarsi l'IVA precedente.

☞ In merito alle **aliquote saldo determinanti** e alle **altre particolarità** vedi l'opuscolo "Aliquote saldo".

3.4

Altre semplificazioni

Le valutazioni approssimative sono ammesse per le seguenti fattispecie fiscali:

a) Quota privata alle spese d'automobile:

A questo riguardo vedi il promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale";

b) Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione di beni e prestazioni di servizi:

A questo riguardo vedi l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione";

c) Prestazioni di gestione patrimoniale al personale:

Tutte le prestazioni di gestione patrimoniale, inclusi i diritti di custodia, effettuate al personale senza partecipazioni determinanti all'impresa sono imponibili all'IVA e, di regola, è determinante la controprestazione effettivamente pagata dal personale. Il contribuente deve comunque almeno l'IVA che sarebbe dovuta in caso di consumo proprio (art. 33 cpv. 3 LIVA).

Ai sensi di una determinazione approssimativa è possibile prendere come base di calcolo dell'imposta che sarebbe dovuta in caso di consumo proprio, **il 20% delle spese applicabili per le prestazioni di gestione patrimoniale effettuate a un terzo indipendente, a condizione** che le prestazio-

ni di gestione patrimoniale siano effettuate dallo **stesso contribuente**. In questo modo è tenuta in particolare in considerazione l'imposta sull'uso dell'infrastruttura nel significato dell'articolo 33 capoverso 3 LIVA in relazione all'articolo 34 LIVA.

4. Contabilità e conservazione dei libri contabili e giustificativi

4.1 In generale

I contribuenti devono tenere i loro libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento, per il calcolo dell'imposta e delle imposte precedenti deducibili (art. 58 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi nm. 878 segg.

☞ I contribuenti con attività finanziarie sono invitati ad attenersi inoltre alle spiegazioni pubblicate nelle cifre 4.2–4.5.

I contribuenti devono conservare debitamente per dieci anni i loro libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti (è fatto salvo l'art. 962 cpv. 2 CO). I giustificativi relativi ai beni immobiliari devono invece essere conservati durante venti anni. Se allo scadere del termine di conservazione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae sino al compimento della prescrizione (art. 58 cpv. 2 LIVA, nm. 943 segg.).

4.2 Parte relativa alla cifra d'affari

Gli istituti finanziari devono contabilizzare **separatamente** nei loro libri contabili le seguenti categorie di operazioni:

- **operazioni escluse dall'IVA** (☞ **cifra 2.1.2**);
- **operazioni imponibili all'aliquota normale** (☞ **cifre 2.1.3.1 e 2.1.4**);
- **prestazioni di servizi effettuate all'estero che non soggiacciono all'IVA** (☞ **cifra 2.1.3.2**) così come **operazioni esenti dall'IVA** (☞ **cifra 2.1.5**).

Se sono effettuate inoltre anche prestazioni imponibili all'aliquota ridotta o all'aliquota speciale del settore alberghiero, queste categorie devono parimenti essere contabilizzate separatamente.

Il contribuente è libero di allestire

- a) **conti separati dei ricavi o**
- b) **giornali di cifra d'affari,**

ripartiti secondo le soprammenzionate categorie.



Non è ammesso determinare le cifre d'affari imponibili (dichiarami nei rendiconti) con una ricostruzione in funzione dell'imposta sul valore aggiunto contabilizzata (capitalizzazione dell'IVA contabilizzata).

Durante i controlli, i contribuenti devono consentire all'AFC l'agevole accesso alla contabilità finanziaria e aziendale in modo da poter esaminare i diversi **tipi di cifra d'affari** (p. es. diritti di custodia, spese di gestione patrimoniale, courtage o commissioni di borsa, commissioni per investimenti fiduciari, incasso cedole) e verificare la loro attendibilità fiscale.

Per adempiere quest'esigenza occorre tenere i documenti in modo tale che, indipendentemente dai mezzi ausiliari tecnici impiegati, sia assicurata la verifica immediata delle operazioni commerciali (anche con sondaggi), partendo dal singolo giustificativo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa.

Anche la **verifica del domicilio** (p. es. in base ai fascicoli della clientela, nei quali dovrebbero essere archiviati fra l'altro il mandato di gestione patrimoniale e il modulo A delle banche per l'accertamento dell'avente economicamente diritto) dev'essere possibile immediatamente, affinché l'AFC possa verificare un numero rappresentativo di casi trattati in esenzione d'imposta risp. di prestazioni localizzate all'estero.

Le **banche** sono liberi di dichiarare o no nei rendiconti le operazioni escluse dall'IVA.

4.3 Parte relativa all'imposta precedente

Gli **istituti con attività finanziarie** devono ripartire come segue nei loro rendiconti IVA le imposte precedenti deducibili:

- **imposte precedenti su costi del materiale e prestazioni di servizi**
(deduzione alla cifra 110 del rendiconto IVA) e
- **imposte precedenti su investimenti e altri costi d'esercizio**
(deduzione alla cifra 111 del rendiconto IVA).

Sono necessarie registrazioni contabili separate.

Le **banche** possono per contro rinunciare a questa ripartizione. Le banche procedono alla deduzione dell'imposta precedente interamente alla cifra 111 del rendiconto IVA. Le banche che aderiscono alla regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente devono tuttavia attenersi agli obblighi speciali concernenti le registrazioni contabili (☞ opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche").

4.4 Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

Gli ottenimenti di prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero in conformità della cifra 2.2 devono essere dichiarati nel rendiconto IVA, nella rubrica separata (cifra 090 del rendiconto IVA).



Gli ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero devono essere **registrati separatamente in contabilità, per esempio con un codice fiscale separato.**

L'AFC consiglia di conservare separatamente i rispettivi giustificativi (p. es. fatture, contratti dei prestatori esteri o relative copie).

4.5 Riconciliazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente

Le cifre d'affari dichiarate nei rendiconti IVA (☞ cifra 4.2) e le imposte precedenti fatte valere (☞ cifra 4.3) devono essere riconciliate periodicamente (almeno una volta all'anno) con la contabilità e le eventuali differenze devono essere rettificate nel rendiconto IVA successivo.

I documenti di riconciliazione della cifra d'affari e dell'imposta precedente devono essere conservati a scopo di controllo durante almeno 10 anni (☞ cifra 4.1).

5. Particolarità

5.1 In generale

Il trattamento fiscale delle singole fattispecie è spiegato alle precedenti cifre 2–4 e alla seguente cifra 6. Nelle seguenti cifre 5.2–5.10 sono trattate e approfondite alcune particolarità specifiche al settore.

5.2 Investimenti collettivi di capitale¹⁹

5.2.1 Principio

5.2.1.1 Condizioni che devono essere adempite per l'esclusione dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la LICol in sostituzione della previgente legge federale sui fondi di investimento. Le seguenti spiegazioni si riferiscono pertanto solo alla LICol.

Richiamato l'articolo 18 numero 19 **lettera f** LIVA sono escluse dall'IVA le operazioni realizzate con la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, così come da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari e sottomandatari. Secondo questa disposizione la distribuzione di quote alle società di investimento a capitale fisso nel significato dell'articolo 110 LICol (SICAF) fa capo alla **lettera e** dell'articolo 18 numero 19 LIVA. Il giudizio

¹⁹ Modifica della legge [nuova LICol] in vigore dal 1° gennaio 2007

fiscale delle prestazioni di gestione effettuate per una SICAF dipende dal genere della relativa prestazione (☞ cifra 5.2.6).

Una prestazione è esclusa dall'IVA in conformità all'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA se sono adempite cumulativamente le tre seguenti condizioni:

- a) Deve trattarsi di un investimento collettivo di capitale previsto dalla legislazione svizzera sugli investimenti di capitale (LICol e OICol ☞ cifra 5.2.1.2);
- b) la prestazione dev'essere effettuata da parte di una direzione di un fondo, di una banca depositaria, di una SICAV, di una SAIC o da parte dei loro mandatari (☞ cifra 5.2.1.3);
- c) deve trattarsi di un compito di gestione (☞ cifra 5.2.1.4) o di distribuzione (☞ cifra 5.2.1.5) di un investimento collettivo di capitale, che sottostà alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol e OICol).

5.2.1.2 **Forme d'investimento collettivo di capitale**

Sottostanno alla disposizione dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA esclusivamente i seguenti investimenti collettivi di capitale, i quali sottostanno alla **legge federale sugli investimenti collettivi di capitale** (in particolare LICol e OICol):

Investimenti collettivi di capitale svizzeri

Investimenti collettivi di capitale svizzeri in una delle forme seguenti ed enumerati nell'elenco degli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA (www.finma.ch):

Investimenti collettivi di capitale aperti

- fondo contrattuale di investimento
- società di investimento a capitale variabile (SICAV)

Investimenti di capitale chiusi

- società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAIC)

I seguenti investimenti collettivi di capitale previsti dalla legge del 19 maggio 2005 del Principato del Liechtenstein sugli istituti di investimento "liechtensteinsche Gesetz vom 19. Mai 2005 über Investmentunternehmen (IUG)" sono parificati agli investimenti collettivi di capitale svizzeri poc'anzi menzionati:

- il fondo d'investimento nella forma giuridica della fiduciaria collettiva (Kollektivtreuhänderschaft)
- la società di investimento nella forma giuridica della società anonima

Di seguito, gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e del Principato del Liechtenstein saranno denominati investimenti collettivi di capitale svizzeri.

Investimenti collettivi di capitale esteri

Gli investimenti collettivi di capitale esteri approvati dalla FINMA per la distribuzione in territorio svizzero, caratterizzati da una delle seguenti forme:

Investimenti collettivi di capitale aperti

- patrimoni che sulla base del contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi sono stati accumulati a scopo di investimenti collettivi di capitali, che sono gestiti da una direzione del fondo con sede e gestione principale all'estero;
- società e patrimoni analoghi con sede e gestione principale all'estero, il cui scopo consiste nella gestione collettiva di capitale e presso i quali gli investitori hanno, nei confronti della stessa società o di una società vicina, il diritto giuridico al rimborso delle loro quote al valore d'inventario netto.

Investimenti di capitale chiusi

- Valgono investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e gestione principale all'estero, il cui scopo consiste nella gestione collettiva di capitale e presso i quali gli investitori non hanno, nei confronti della stessa società o di una società vicina, il diritto giuridico al rimborso delle loro quote al valore d'inventario netto.

Nella misura in cui l'investimento collettivo di capitale sottostà alla legge federale svizzera sugli investimenti di capitale ed è elencato nella lista degli investimenti collettivi di capitale approvati dalla FINMA, non è determinante per il giudizio fiscale se per la distribuzione è fatto appello al pubblico esclusivamente nel senso dell'articolo 3 LICol o se la distribuzione è effettuata anche senza appello al pubblico. In questo caso, le controprestazioni per la gestione pubblica e non pubblica (collocamento) di quote a investimenti collettivi di capitale sono escluse dall'IVA.

Non fanno parte delle eccezioni dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA le prestazioni per i seguenti investimenti collettivi di capitale:

Investimenti collettivi di capitale svizzeri

- società di investimento a capitale fisso nel significato dell'articolo 110 LICol (SICAF): la distribuzione di quote della SICAF si rifà alla lettera e dell'articolo 18 numero 19 LIVA. Il trattamento fiscale delle controprestazioni per la gestione di SICAF dipende dal genere della rispettiva prestazione.
- Portafogli collettivi interni: il trattamento fiscale delle controprestazioni per la gestione di portafogli collettivi interni (☞ cifra 5.2.7) dipende dal genere della rispettiva prestazione.

Investimenti collettivi di capitale esteri

Nella prassi si tratta di tutti gli investimenti collettivi di capitale esteri che non sono elencati nella lista degli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA (www.finma.ch). Il trattamento fiscale delle controprestazioni per la gestione e distribuzione di simili investimenti collettivi di capitale esteri dipende dal genere della rispettiva prestazione²⁰.

5.2.1.3 Prestatore / mandatario

Fanno parte delle operazioni escluse dall'imposta (eccezioni d'imposta) solo le prestazioni eseguite dalle direzioni di fondi, dalle banche depositarie e dai loro mandatari e sottomandatari. Una SICAV autogestita o un complementare di una LICol sono parificati a un fondo di investimento.

Sono considerati **mandatari** nel significato di questa disposizione di legge tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale giusta la LICol possono delegare compiti. Se, a loro volta, questi compiti sono ulteriormente delegati (anche a più stadi), ogni stadio è considerato di regola – sia come rappresentante diretto che indiretto – mandatario nel significato di questa regola. È considerato **mandatario** ai sensi di questa disposizione solo chi ha ricevuto un mandato conformemente all'articolo 394 segg. CO per il disbrigo di compiti di gestione assolti di regola dalle direzioni di fondi o dalle banche depositarie nel senso di un'esternalizzazione di compiti e il mandante ha autorizzato a demandare a ulteriori persone l'incarico dei compiti di gestione o distribuzione.²¹

Detto incarico dev'essere conferito in forma scritta. Non vale mandatario chi ha ricevuto per esempio semplicemente un "mandato" di fornire un bene.

5.2.1.4 Compiti di gestione

Sono considerate compiti di gestione tutte le prestazioni che le direzioni di fondi e le banche depositarie devono adempiere in relazione con l'assolvimento dei loro compiti in conformità all'articolo 30 rispettivamente dell'articolo 73 LICol. Le operazioni escluse dall'IVA non legittimano la deduzione dell'imposta precedente sui costi sostenuti per la loro esecuzione. Anche i mandatari nel significato dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA realizzano quindi operazioni escluse dall'IVA e ciò non li legittima a dedurre l'imposta precedente (art. 41 LIVA).

Per il trattamento fiscale IVA delle prestazioni di gestione eseguite dai mandatari non è determinante se il compito di gestione è stato delegato da una banca depositaria, da una direzione del fondo o da un (sub)mandatario.

²⁰ Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale che non sottostanno alla deroga dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA, di regola le prestazioni di distribuzione sono imponibili risp. non soggette all'IVA (in applicazione del principio del luogo del destinatario). Per contro, se sono adempite le condizioni dell'articolo 18 numero 19 lettera e LIVA (rappresentanza diretta), la prestazione di distribuzione è esclusa dall'IVA secondo la lettera e.

²¹ Modifica della prassi dal 1° ottobre 2009

Esempio

Il regolamento del fondo stabilisce che la direzione del fondo è incaricata dell'asset management. Dal canto suo, la direzione del fondo conferisce mandato scritto d'asset management alla Banca A, la quale, a sua volta, delega per scritto in proprio nome e per proprio conto l'asset management a un gestore patrimoniale esterno.

Sia la prestazione della Banca A sia la prestazione del gestore patrimoniale esterno sono escluse dall'IVA.

Valgono compiti di gestione esclusi dall'IVA per esempio:Genere di prestazioneGenere di compenso

Funzione di banca depositaria
(custodia del patrimonio
d'investimento collettivo)

Diritti di custodia

Funzione di sorveglianza

Commissione di sorveglianza

Quotazione di borsa
delle partecipazioni

Compenso per l'inoltro della
richiesta e relative spese

Richiesta dell'approvazione giusta
l'articolo 120 capoverso 1 LICol,
per esempio da parte del futuro
rappresentante

Compenso per l'inoltro
della richiesta d'approvazione
e relativi tributi

Rappresentanza di investimenti
collettivi di capitale esteri
(art. 123 segg. LICol)

Compenso per la rappresentanza

Incasso di cedole

Commissione d'incasso

Asset management

Compenso di management

Amministrazione di investimenti
collettivi di capitale

Compenso di amministrazione

Gestione degli investimenti collettivi
di capitale

Compenso gestione/management

Sviluppo/costituzione
dell'investimento collettivo di capitale

Compenso di sviluppo
e costituzione

Sviluppo di prodotti

Compenso per
lo sviluppo di prodotti

<u>Genere di prestazione</u> Richiesta di rimborso dell'imposta per investimenti collettivi di capitale	<u>Genere di compenso</u> Spese concernenti le richieste di rimborso
Attività degli esperti incaricati della stima dei fondi immobiliari	Onorari di stima
Amministrazione immobiliare per fondi immobiliari di proprietà diretta o indiretta ²²	Compenso d'amministrazione
Amministrazione di fondi immobiliari d'investimento di proprietà diretta e indiretta	Compenso per l'amministrazione
Investimenti fiduciari	Commissioni fiduciarie
Tenuta della contabilità per investimenti collettivi di capitale	Compenso per la tenuta della contabilità
Marketing per investimenti collettivi di capitale	Compenso per marketing
Sono per contro imponibili per esempio:	
<u>Genere di prestazione</u> Esame e verifica (revisione) di investimenti collettivi di capitale	<u>Genere di compenso</u> Onorario della società di revisione
Costruzione, manutenzione e pulizia di immobili	Costi di costruzione, di manutenzione e pulizia
Obblighi legali di pubblicazione (rapporto annuale o semestrale, regolamenti e modifiche di regolamento); pubblicazioni dei corsi	Costi di esecuzione, di stampa e d'inserzione
Supporto EED	
– Sviluppo software	– Onorari
– Acquisto di hardware e software	– Prezzo d'acquisto
– Leasing di hardware e software	– Spese di locazione e leasing

22 È considerato proprietario **diretto** nel significato dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a LICol chi è iscritto come proprietario nel registro fondiario. Un fondo immobiliare proprietario diretto può tuttavia, a richiesta della direzione del fondo iscritta a registro fondiario, essere iscritto nel registro dei contribuenti IVA al posto della direzione del fondo.

È considerato proprietario **indiretto** chi possiede almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto di una società anonima iscritta come proprietaria di un immobile nel registro fondiario (art. 59 cpv. 1 lett. b LICol).

<i>Genere di prestazione</i>	<i>Genere di compenso</i>
<i>Stampa dei certificati di partecipazione (quote)</i>	<i>Spese di stampa</i>
<i>Amministrazione del personale</i>	<i>Commissioni, out of pocket expense</i>
<i>Acquisto/locazione di macchine, mobili, ecc.</i>	<i>Spese d'acquisto e locazione</i>
<i>Materiale di consumo (p. es. dischetti, carta)</i>	<i>Spese d'acquisto</i>
<i>Acquisto e vendita di metalli preziosi</i>	<i>Prezzo di fornitura</i>

☞ Per ulteriori informazioni sulle operazioni con metalli preziosi vedi cifra 6.3

5.2.1.5 Distribuzione

Per **attività di distribuzione** riferite agli investimenti collettivi di capitale s'intendono le attività dei mandatari autorizzati per scritto alla distribuzione che, nel quadro dei contratti stipulati coi loro clienti, offrono o distribuiscono quote di un fondo d'investimento collettivo di capitale.

Per la qualifica della prestazione di distribuzione ai sensi dell'articolo 18 numero 19 LIVA è irrilevante il genere e il modo in cui è stabilita la controprestazione di distribuzione (p. es. per cento o permille del valore quantificato della transazione, oppure per cento o permille del ricavato o delle commissioni di transazione).

Ai fini dell'IVA non è fatta distinzione fra le commissioni di distribuzione e le commissioni di portafoglio per la cura della consistenza. Anzi, il diretto interessato deve trattare in esclusione d'IVA (senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente) l'intera controprestazione per la distribuzione delle quote di un investimento collettivo di capitale, anche se il compenso è denominato commissione di portafoglio.

Tuttavia, in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA i compensi per la distribuzione sono esclusi dall'IVA solo se sono adempite le seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di investimenti collettivi di capitale che sottostanno alla legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol e OICol).
- Il distributore²³ dev'essere incaricato per scritto dalla direzione del fondo, dalla banca depositaria, dalla società (SICAV risp. SAIC) risp. dai loro mandatari, di effettuare la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale (contratto scritto di distribuzione [art. 24 cpv. 2 LICol]);

²³ Il distributore è un intermediario finanziario che offre o distribuisce pubblicamente quote di un fondo d'investimento collettivo svizzero o estero (art. 19 LICol).

Il distributore incaricato deve inoltre chiedere alla FINMA l'autorizzazione a distribuire quote di un fondo d'investimento collettivo. Le banche e i commercianti di valori mobiliari sono eccettuati dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione di distribuzione secondo l'articolo 8 OICol. La registrazione come distributore è una prescrizione d'ordine.

Per contro, se la distribuzione e il collocamento su commissione di investimenti collettivi di capitale non sono effettuati su mandato della direzione del fondo, della banca depositaria, della società (SICAV risp. SAIC) o dei loro mandatari, ma per esempio quote di un determinato investimento collettivo di capitale vengono acquistate **su mandato e in nome e per conto** di un cliente di valori immobiliari e la direzione del fondo, la banca depositaria rispettivamente la società (SICAV risp. SAIC) paga un compenso in merito, il trattamento fiscale di quest'ultimo dipende dal genere della relativa prestazione (☞ cifra 5.10).

Sono considerati compiti di distribuzione esclusi dall'IVA per esempio:

<i>Genere di prestazione</i>	<i>Genere di compenso</i>
<i>Emissione e riscatto di quote</i>	<i>Commissione di emissione risp. di riscatto</i>
<i>Disbrigo del movimento delle quote</i>	<i>Commissione di disbrigo</i>
<i>Attività di distribuzione (distribuzione da parte di mandatari e submandatari in rappresentanza diretta/indiretta)</i>	<i>Provvigione</i>

5.2.2 Gestione di investimenti collettivi di capitale

La gestione di SICAF è trattata alla cifra 5.2.6 del presente opuscolo.

5.2.2.1 Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol

a) Da parte di un mandatario svizzero

Se il mandatario incaricato della gestione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica sul territorio svizzero, la gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol è esclusa dall'IVA.

b) Da parte di un mandatario estero

Se il mandatario incaricato della gestione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica all'estero ed esegue compiti di gestione per un investimento collettivo di capitale svizzero sottoposto alla LICol, non si verifica un ottenimento imponibile di prestazioni di servizi dall'estero. Queste prestazioni sono escluse dall'IVA.

5.2.2.2 Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non sottoposti alla LICol

Queste prestazioni non sono escluse dall'imposta nel significato dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA.

a) Da parte di un mandatario svizzero

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario svizzero dipende dal genere della relativa prestazione.

b) Da parte di un mandatario estero

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario estero dipende dal genere della relativa prestazione. Nel caso di prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA si verifica un ottenimento imponibile di prestazioni di servizi dall'estero.

5.2.2.3 Gestione di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol

Queste prestazioni non sono escluse dall'imposta nel significato dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA.

a) Da parte di un mandatario svizzero

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario svizzero per un investimento collettivo di capitale estero sottoposto alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione.

b) Da parte di un mandatario estero

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario estero per un investimento collettivo di capitale estero sottoposto alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione. Di regola dovrebbe trattarsi di una prestazione eseguita dall'estero verso l'estero e, di conseguenza, non sottoposta all'IVA svizzera. Se il mandante ha la sede della sua attività economica in territorio svizzero, si verifica un ottenimento imponibile di prestazioni di servizi dall'estero nei casi di prestazioni ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA.

c) Funzione di rappresentante secondo l'articolo 123 segg. LICol

Le prestazioni dei rappresentanti secondo l'articolo 123 segg. LICol, che essi effettuano nello statuto di rappresentanti alle direzioni (società) dei fondi all'estero, sono **escluse** dall'IVA, in applicazione dell'articolo 18 numero 19 **lettera e oppure lettera f** LIVA, anche quando il rappresentante stesso non effettua prestazioni di distribuzione.

5.2.2.4 **Gestione di investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol**

Queste prestazioni non sono escluse dall'imposta nel significato dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA.

a) **Da parte di un mandatario svizzero**

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario svizzero per un investimento collettivo di capitale estero non sottoposto alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione.

b) **Da parte di un mandatario estero**

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario estero per un investimento collettivo di capitale estero non sottoposto alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione. Di regola dovrebbe trattarsi di una prestazione eseguita dall'estero verso l'estero e, di conseguenza, non sottoposta all'IVA svizzera. Se il mandatario ha la sede della sua attività economica sul territorio svizzero, si verifica un ottenimento imponibile di prestazioni di servizi dall'estero nei casi di prestazioni ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA.

Esempi:

La gestione patrimoniale che un soggetto domiciliato sul territorio svizzero effettua per un investimento collettivo di capitale estero è considerata localizzata all'estero nel significato dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA.

Se il soggetto svizzero, incaricato dalla direzione estera del fondo di un investimento collettivo di capitale estero di dirigere l'investimento collettivo di capitale, paga una controprestazione a un asset manager domiciliato all'estero, si è in presenza di un ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero imponibile all'aliquota normale.

5.2.3 **Distribuzione di investimenti collettivi di capitale**

La distribuzione di SICAF è trattata alla cifra 5.2.6 del presente opuscolo.

5.2.3.1 **Distribuzione di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol**

a) **Da parte di un mandatario svizzero**

Se il mandatario incaricato della distribuzione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica sul territorio svizzero, la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol è esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA.

b) **Da parte di un mandatario estero**

Se il mandatario incaricato della distribuzione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica all'estero ed esegue la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale svizzero sottoposti alla LICol, la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti

alla LICol è esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA. Non si verifica quindi un ottenimento imponibile di prestazioni di servizi dall'estero.

5.2.3.2 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non sottoposti alla LICol

a) Da parte di un mandatario svizzero

Se il mandatario incaricato della distribuzione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica sul territorio svizzero, la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri non sottoposti alla LICol non è esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA. Il trattamento fiscale dipende quindi dal genere della relativa prestazione.

b) Da parte di un mandatario estero

Se il mandatario incaricato della distribuzione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica all'estero, la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale svizzero non sottoposti alla LICol non è esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA. Il trattamento fiscale dipende quindi dal genere della relativa prestazione. Nel caso di prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA si verifica un ottenimento imponibile di prestazioni di servizi dall'estero.

5.2.3.3 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol

a) Da parte di un mandatario svizzero

Se il mandatario incaricato della distribuzione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica sul territorio svizzero, la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol è esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA.

b) Da parte di un mandatario estero

Se il mandatario incaricato della distribuzione con un contratto scritto ha la sede della sua attività economica all'estero, la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol è esclusa dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA. Di regola dovrebbe trattarsi di una prestazione di servizi eseguita dall'estero verso l'estero e, di conseguenza, non sottoposta all'IVA svizzera. Anche se il mandante ha la sede della sua attività economica in territorio svizzero non si verifica un ottenimento imponibile di prestazioni di servizi dall'estero nei casi di prestazioni ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA.

5.2.3.4 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol

a) Da parte di un mandatario svizzero

Se il mandatario (per contratto scritto) della distribuzione ha la sede della sua attività economica sul territorio svizzero, la distribuzione di quote a investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol non rientra nella disposizione derogatoria dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA. Il trattamento fiscale dipende quindi dal genere della prestazione.

b) Da parte di un mandatario estero

Se il mandatario (per contratto scritto) della distribuzione ha la sede della sua attività economica all'estero, la distribuzione di quote a investimenti collettivi di capitale esteri non sottoposti alla LICol non rientra nella disposizione derogatoria dell'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA. Il trattamento fiscale dipende quindi dal genere della prestazione. Di regola, dovrebbe trattarsi di una prestazione di servizi estero su estero che non soggiace all'IVA svizzera. Se il mandante ha la sede della sua attività economica sul territorio svizzero, in caso di prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA vi è un ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

5.2.4 Panoramica schematica concernente il trattamento ai fini dell'IVA di prestazioni in relazione con investimenti collettivi di capitale (escl. SICAF; vedi cifra 5.2.6)

	Gestione	Distribuzione
Investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol	1)	1)
Investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol	2) / 3)	1)
Investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri non sottoposti alla LICol	2)	2)

1) Esclusi dall'IVA giusta l'articolo 18 numero 19 lett. f LIVA

2) Per il prestatore: trattamento IVA in funzione del genere della prestazione (p. es. asset management imponibile o esente dall'IVA; per il destinatario della prestazione: all'occorrenza ottenimento imponibile di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero)

3) Le funzioni di rappresentanza secondo l'articolo 123 segg. LICol sono escluse dall'IVA giusta l'articolo 18 numero 19 lett. f LIVA

5.2.5 Rimborsi a investitori qualificati²⁴

Se le direzioni dei fondi, le banche depositarie, le SICAV o le SAIC accordano rimborsi a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoverso LICol, ai fini dell'IVA questi rimborsi non costituiscono una controprestazione separata per una prestazione di distribuzione. In assenza di uno scambio di prestazioni, tali rimborsi non sono quindi imponibili.

5.2.6 Società d'investimento a capitale fisso (SICAF)²⁵

In conformità dell'articolo 110 LICol la SICAF è una società anonima ai sensi degli articoli 620 segg. CO, il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitali, che è ad azionariato diffuso e non è quotata in una borsa svizzera. La SICAF può gestire soltanto il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato eseguire prestazioni a terzi, come la gestione patrimoniale, la consulenza in investimenti, o la custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'articolo 29 LICol (art. 122 OICol). Al contrario della SICAV, la distribuzione di quote e la gestione delle SICAF si fonda sull'articolo 18 numero 19 **lettera e LIVA**. Di conseguenza, la distribuzione di quote è esclusa dall'IVA (☞ per ulteriori dettagli in merito vedi cifra 5.10), mentre la gestione di SICAF – eccettuati i courtage rifatturati separatamente – è imponibile in funzione della corrispondente prestazione.

5.2.7 Portafogli collettivi interni²⁶

In conformità dell'articolo 4 LICol, la LICol **non** si applica ai portafogli collettivi interni istituiti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti:

- fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale;
- non emettono relative quote;
- non fanno appello al pubblico per questi portafogli collettivi.

I portafogli collettivi interni non sono sottoposti alla LICol e, di conseguenza, le indennità per compiti amministrativi non sono escluse dall'IVA giusta l'articolo 18 numero 19 lettera f LIVA. Il trattamento fiscale dipende quindi dal genere della prestazione.

5.3 Istituzioni di previdenza professionale

5.3.1 Prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale

In conformità dell'articolo 18 numero 8 LIVA sono **escluse dall'IVA** (e non vi è quindi un diritto alla deduzione dell'imposta precedente) le prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale e degli altri istituti attivi nell'ambito della

24 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

25 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007 in seguito alla modifica della legge (LICol)

26 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007 in seguito alla modifica della legge (LICol)

previdenza professionale, quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, gli istituti collettori e i fondi di garanzia attivi nel settore dell'assistenza, dell'aiuto e della sicurezza sociali.

5.3.2 **Prestazioni bancarie a istituzioni simili**

Non sono per contro escluse dall'IVA le prestazioni di per sé imponibili che le banche eseguono alle precitate istituzioni dell'assistenza, dell'aiuto e della sicurezza sociali, come la detenzione di un deposito titoli o l'assunzione dell'asset management.

5.3.3 **Distribuzione di quote e conclusione di contratti di previdenza²⁷**

Le indennità che le fondazioni d'investimento e gli altri istituti attivi nella previdenza professionale (☞ cifra 5.3.1) versano ai soggetti incaricati per la distribuzione delle quote o della conclusione di contratti di previdenza sono considerate operazioni relative all'attività di agente d'assicurazione. Queste controprestazioni sono escluse dall'IVA.

Ne fanno parte, tra l'altro, l'assistenza ai nuovi e vecchi aderenti alla fondazione, nonché le attività in relazione con le mutate esigenze della clientela, che comportano una distribuzione di quote ulteriori o un aumento del volume dei premi (☞ ulteriori informazioni in merito alla cifra 2.4 dell'opuscolo "Assicurazioni"). Le indennità possono consistere in provvigioni per affari conclusi, provvigioni per l'assistenza ecc. La sussistenza di un'operazione esclusa dall'IVA è comprovata con fatture, note di credito, contratti o altri documenti dai quali è possibile evincere che la remunerazione avviene per l'attività di agente o di intermediario d'assicurazione.

5.4 **Società di domicilio estere**

Il presente capitolo è attualmente in fase di elaborazione. La prassi applicabile in futuro sarà resa pubblica dopo la conclusione di tale fase. Nel frattempo, l'AFC è a disposizione per rispondere alle domande in merito.

5.5 **Principio**

Fino a nuovo avviso si fa riferimento alla cifra 5.4 "Società di domicilio estere (società offshore)" della vecchia versione dell'opuscolo "Finanza", edito nel settembre 2000.

²⁷ Precisazione della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007 giustificata dalla giurisprudenza

5.4.2 Investimenti collettivi di capitale esteri (giusta l'art. 119 LICol)²⁸

Non sono considerate società di domicilio estere le seguenti forme d'investimento collettivo di capitale:

1. le forme d'investimento ammesse alla distribuzione in Svizzera; o
2. le forme d'investimento sottoposte all'estero alla vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale; o
3. le forme d'investimento aperte organizzate contrattualmente o secondo il diritto societario;
 - a) il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale; e
 - b) che hanno la loro sede all'estero; e
 - c) i cui investitori hanno un diritto legale al rimborso delle proprie quote al valore netto d'inventario nei confronti della forma d'investimento o di una società ad essa prossima.
4. le forme d'investimento chiuse organizzate contrattualmente o secondo il diritto societario,
 - a) il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale; e
 - b) che hanno la loro sede all'estero.

Estensione della vigilanza: La lista nell'allegato V della circolare n. 24 della Divisione principale DPB del 1° gennaio 2009 indica i Paesi la cui vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale è accettata dall'AFC. La lista, non esaustiva, sarà completata progressivamente.

Fondi a investitore unico: Se i cosiddetti fondi a investitore unico sono accettati dalla vigilanza estera sugli investimenti collettivi di capitale, lo saranno anche ai fini dell'IVA svizzera.

Diritto legale al rimborso delle proprie quote al valore netto d'inventario: Questo criterio è adempiuto, se è previsto almeno un diritto di restituzione ogni anno. Un periodo di lock up fino a cinque anni al massimo non pregiudica l'adempimento di questo criterio.

La sussistenza dei seguenti criteri ausiliari qualifica come tale l'investimento collettivo di capitale:

- durata limitata della forma d'investimento,
- disponibilità di un offering memorandum,
- diritti di codecisione dell'investitore inesistenti o molto limitati,
- reporting/resoconto analogo agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza,
- la forma d'investimento dispone di funzioni tipiche, quali l'investment manager, la banca depositaria ecc.

²⁸ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007 in seguito alla modifica della legge (LICol)

5.4.3 Trust²⁹

5.4.3.1 Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (Convenzione dell'Aia sui trust)

La Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'Aia sui trust, facendola entrare in vigore dal 1° luglio 2007. Per questa ragione, sono state adeguate la LDIP e la LEF, che fino ad allora non contenevano disposizioni speciali sul trust. Anche dopo la ratifica della Convenzione dell'Aia sui trust e nonostante l'adeguamento della LDIP e della LEF, il trust rimane però un istituto giuridico non svizzero. Tuttavia, grazie alla migliore prevedibilità del diritto applicabile, viene creata una base legale per l'istituzione e la gestione di trust, ciò che aumenta la sicurezza giuridica per tutti i partecipanti.

Secondo l'articolo 19 della Convenzione dell'Aia sui trust, la Convenzione non deroga alla competenza degli Stati in materia fiscale. Pertanto, per quel che concerne il trattamento fiscale IVA dei trust in Svizzera, l'AFC non è vincolata ai principi contenuti nella Convenzione dell'Aia sui trust, se per il trattamento fiscale s'impongono altre soluzioni.

5.4.3.2 Trust

Dal profilo dell'IVA il concetto di trust indica un rapporto giuridico consistente in un trasferimento di determinati valori patrimoniali a una o più persone (trustee), incaricate di amministrarli e di impiegarli per uno scopo prestabilito dal disponente (o settlor). Lo scopo può essere di ordine generale o avvantaggiare uno o più terzi (beneficiari) con effetti verso chiunque; ne fanno inoltre parte anche le imprese fiduciarie ("Treuunternehmen") senza personalità giuridica istituite secondo il diritto del Liechtenstein. I trust non possono essere considerati – almeno secondo la concezione giuridica svizzera – persone giuridiche, bensì sono considerati relazioni contrattuali.

In virtù della libertà contrattuale esistono diversi tipi di trust. In linea di massima i trust si suddividono in tre varianti principali. La gradazione delle forme possibili di trust è però fluida, ragion per cui per il trattamento fiscale occorre fondarsi sulla situazione effettiva e non soltanto su un'eventuale denominazione nell'atto di trust (o trust deed).

5.4.3.3 Settlor

Il settlor (disponente) è la persona che istituisce un trust mediante negozio giuridico o testamento. Ciò avviene con l'atto di trust giuridicamente vincolante³⁰,

²⁹ Modifica della prassi al 1° ottobre 2009

³⁰ Formalmente il trust può essere istituito con una decisione scritta relativa alla sostanza, la quale deve essere firmata dal settlor e dal trustee. Per la costituzione del trust non è però necessario il consenso del trustee. In questo documento vincolante per il trustee sono stabilite le disposizioni relative all'amministrazione e alla conservazione del valore della sostanza del trust a favore dei beneficiari nominati. Il diritto dei trust di alcuni Paesi e la Convenzione dell'Aia sui trust richiedono la forma scritta quale condizione per la validità per l'istituzione di un trust.

che può essere completato con una lettera di intenti non vincolante³¹. Il settlor può definire come beneficiario se stesso o qualsiasi altra persona fisica o giuridica in Svizzera o all'estero (☞ cifra 5.4.3.4). Il settlor può inoltre nominare un controllore (protector; ☞ cifra 5.4.3.6) che, in quanto persona di fiducia, ha il compito di controllare il trustee.

5.4.3.4 Beneficiary

Il beneficiary (beneficiario) è la persona che beneficia delle prestazioni del trust. Egli detiene la proprietà economica della sostanza del trust (interesse equitativo o equitable interest).

5.4.3.5 Trustee

Con l'istituzione di un trust, determinati valori patrimoniali vengono trasferiti a una o più persone fisiche o giuridiche (trustee), che devono amministrarli e utilizzarli per uno scopo prescritto dal disponente. Il trustee ha la piena facoltà di disporre (proprietà di diritto civile) della sostanza del trust, ma ha l'obbligo di amministrare detta sostanza a favore dei beneficiari conformemente alle disposizioni del trust.

5.4.3.6 Protector

Il protector è una persona fisica o giuridica che il disponente può scegliere di nominare affinché controlli che il trustee adempia i suoi obblighi come inteso dal settlor. Le competenze e le funzioni del protector si evincono in dettaglio dalle disposizioni del trust. Eventuali prestazioni del protector al trust sono trattate come prestazioni di terzi, fintanto che egli non ha alcuna facoltà di disporre.

5.4.3.7 Revocable trust

Se si riserva di revocare il trust in un secondo momento mentre è ancora in vita, con l'istituzione del trust il settlor non è ancora impoverito. Egli conserva l'accesso alla sostanza del trust. Dal profilo fiscale, la sostanza e i redditi vengono quindi attribuiti al settlor. Se il settlor muore, il trust revocabile diventa un trust irrevocabile.

5.4.3.8 Irrevocable fixed interest trust

Se istituisce un trust irrevocabile e nomina i beneficiari nell'atto di trust, il settlor è definitivamente impoverito. Egli non ha di principio più alcun diritto né dovere relativi alla sostanza del trust. Il trustee non ha alcun potere discrezionale nell'attribuzione dei proventi e dei valori patrimoniali ai beneficiari, poiché entità e genere dell'elargizione ai beneficiari sono stabiliti. I beneficiari hanno una pretesa nei confronti del trustee che può essere fatta valere giudizialmente.

31 Con la lettera d'intenti il settlor comunica al trustee il proprio volere e le sue disposizioni. Contrariamente all'atto di trust, questa dichiarazione d'intenti non è giuridicamente vincolante e rappresenta quindi soltanto un'idea di come il settlor vorrebbe che sia amministrato il suo trust.

5.4.3.9 Irrevocable discretionary trust

In questo caso, il trustee ha la facoltà decisionale di riversare i proventi e/o i valori patrimoniali del trust a determinate categorie di beneficiari ideali, ossia beneficiari non stabiliti individualmente (p. es. discendenti che si trovano nel bisogno). I beneficiari effettivi non sono stabiliti in anticipo e hanno soltanto una pretesa d'aspettativa.

5.4.4 Conseguenze giuridiche

5.4.4.1 Società di capitale

Per una società di capitale domiciliata all'estero, le prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA eseguite da contribuenti svizzeri sono considerate eseguite nella sede di diritto civile di questa società, ossia all'estero.

Per una società di domicilio estera secondo la definizione della cifra 5.4.1, le prestazioni ad essa eseguite da prestatori con sede sul territorio svizzero sono considerate eseguite sul territorio svizzero, se il domicilio dei titolari di almeno la metà dei diritti di partecipazione si trova sul territorio svizzero³².

Gli investimenti collettivi di capitale secondo la definizione della cifra 5.4.2 non rientrano nella nozione di "società di domicilio estera".

5.4.4.2 Revocable trust

In caso di trust revocabile secondo la definizione, se il settlor ha il suo domicilio sul territorio svizzero, le prestazioni al trust sono considerate eseguite sul territorio svizzero. Il trattamento fiscale IVA dipende dal genere della prestazione.

In caso di irrevocable fixed interest trust secondo la definizione, se almeno la metà dei beneficiari o dei trustee (qualora i beneficiari non sono noti né determinabili) ha il suo domicilio sul territorio svizzero, le prestazioni al trust sono considerate eseguite sul territorio svizzero. Il trattamento fiscale IVA dipende dal genere della prestazione.³³ Per contro, se il domicilio della maggioranza dei beneficiari risp. trustee si trova all'estero, le prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA eseguite al trust sono considerate eseguite all'estero e non soggiacciono all'IVA svizzera.

In caso di irrevocable discretionary trust secondo la definizione, se almeno la metà dei beneficiari o dei trustee (qualora i beneficiari non sono noti né determinabili) ha il suo domicilio sul territorio svizzero, le prestazioni al trust sono considerate eseguite sul territorio svizzero. Il trattamento fiscale IVA dipende dal genere della prestazione³³. Per contro, se il domicilio della maggioranza dei benefi-

32 Maggioranza significa più del 50 % dei diritti di partecipazione (maggioranza dei voti in una SA). Pertanto, se a una società partecipano ad esempio 50 % di soggetti svizzeri e 50 % di soggetti esteri, il domicilio dei titolari della maggioranza dei diritti di partecipazione si trova ancora sul territorio svizzero.

33 Se una persona con sede o domicilio all'estero esegue prestazioni di servizi a un trust, il beneficiario svizzero deve imporle a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 2.2).

ciari risp. trustee si trova all'estero, le prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA eseguite al trust sono considerate eseguite all'estero e non soggiacciono all'IVA svizzera.

5.4.4.3 **Fondazioni**

In caso di fondazione sul territorio svizzero, le prestazioni ad essa eseguite sono imponibili, indipendentemente dalla sede dei beneficiari.

In caso di fondazione all'estero, se almeno la metà dei beneficiari ha il suo domicilio sul territorio svizzero, le prestazioni alla fondazione sono considerate eseguite sul territorio svizzero. Il trattamento fiscale IVA dipende dal genere della prestazione.

In caso di fondazione all'estero, se è possibile revocare l'assegnazione della sostanza, le prestazioni alla fondazione sono considerate eseguite sul territorio svizzero se il fondatore ha il suo domicilio sul territorio svizzero.

In caso di fondazione all'estero, se i beneficiari non sono menzionati per nome ma non è possibile revocare l'assegnazione della sostanza, le prestazioni alla fondazione sono considerate eseguite alla sede della fondazione, ossia all'estero.

5.4.5 **Panoramica**

La seguente lista riassuntiva indica a quali presupposti ci si fonda sul destinatario economico della prestazione. In caso di adempimento dei relativi presupposti, l'IVA va dichiarata.

Valevole
31 dicembre

	Società di domicilio estere	Investimenti collettivi di capitale
Società di capitale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si è in presenza di una società di domicilio estera secondo la definizione 2. Il domicilio dei titolari di almeno la metà dei diritti di partecipazione a tali società, ossia dei beneficiari economici, si trova sul territorio svizzero 	privo di oggetto (vedi nota a piè di pagina)
Trust	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si è in presenza di un revocable trust secondo la definizione e il settlor ha il suo domicilio sul territorio svizzero 2. Si è in presenza di un irrevocable fixed interest trust secondo la definizione e almeno la metà dei beneficiari risp. dei trustee (se i beneficiari non sono noti né determinabili) ha il suo domicilio sul territorio svizzero 3. Si è in presenza di un irrevocable discretionary trust secondo la definizione e almeno la metà dei beneficiari risp. dei trustee (se i beneficiari non sono noti né determinabili) ha il suo domicilio sul territorio svizzero 	privo di oggetto (vedi nota a piè di pagina)
Fondazione	Valgono per analogia le regole inerenti al trust	privo di oggetto (vedi nota a piè di pagina)
Società di persone (partenariato)	Le società di persone sono di regola investimenti collettivi di capitale secondo la definizione. Altrimenti, valgono per analogia le regole inerenti alle società di capitale.	privo di oggetto (vedi nota a piè di pagina)

Nota a piè di pagina: gli investimenti collettivi di capitali secondo la definizione non rientrano nella nozione di "società di domicilio estera".

5.5 Pacchetti di prestazioni

5.5.1 In generale

Nei pacchetti di prestazioni, le prestazioni imponibili ed escluse dall'IVA vengono offerte dalla banca (e da altri istituti attivi nel settore finanziario) a un prezzo forfettario. Nella prassi, per le controprestazioni pattuite per tali pacchetti di prestazioni vanno usate designazioni diverse (p. es. all in fee, flat-fee, global custody); **la designazione non ha nessun effetto sulla valutazione IVA. Di principio ogni prestazione dev'essere giudicata singolarmente dal profilo del trattamento fiscale.**

Per la fatturazione e la dichiarazione nei rendiconti IVA, il prestatore ha le seguenti possibilità:

- Fatturazione separata delle singole prestazioni effettuate (☞ cifra 5.5.2);
- Fatturazione forfettaria delle prestazioni effettuate (☞ cifra 5.5.3).

5.5.2 Fatturazione separata delle singole prestazioni effettuate

Il prestatore può fatturare separatamente (ossia ripartendo tra prestazioni di principio imponibili ed escluse dall'IVA) le singole prestazioni effettuate o da effettuare al destinatario della prestazione.

Le prestazioni di principio imponibili vanno imposte all'aliquota normale. Le controprestazioni fatturate separatamente provenienti da prestazioni di principio imponibili che seguono il principio del luogo del destinatario non soggiacciono all'imposta se i destinatari della prestazione hanno la loro sede all'estero.

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste solo per la parte di cifra d'affari di principio imponibile. Non esiste nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per le spese relative alle prestazioni escluse dall'imposta.

5.5.3 Fatturazione forfettaria delle prestazioni effettuate

Il prestatore può fatturare al destinatario della prestazione un importo forfettario per le prestazioni di ogni genere effettuate o da effettuare (di principio imponibili ed escluse dall'IVA).

Se in questa fatturazione forfettaria viene indicata l'IVA (p. es. "incl. 7,6 % IVA"), la controprestazione **complessiva è imponibile** all'aliquota normale.

Se invece manca qualsiasi riferimento all'IVA, il contribuente può determinare, in base a registrazioni contabili adeguate e facilmente verificabili, la parte relativa alle prestazioni di principio imponibili, che va imposta all'aliquota normale, rispettivamente che non soggiace all'imposta, se i destinatari della prestazione hanno la loro sede all'estero.

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste tuttavia in ogni caso per la parte di cifra d'affari di principio imponibile. Non esiste nessun

diritto alla deduzione dell'imposta precedente per le spese relative alle prestazioni escluse dall'imposta.

5.5.4 Esempi di fatturazione per pacchetti di prestazioni

Situazione iniziale:

La banca effettua ad un cliente prestazioni nei settori della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale (di principio imponibili) nonché del commercio (escluso dall'IVA).

Esempio di fatturazione 1 (Fatturazione "ombra")

La banca pattuisce con il cliente un importo forfettario di fr. 20'000.00 per prestazioni (di principio imponibili ed escluse dall'IVA) da effettuare nel 2006. La banca aggiorna costantemente su delle liste le singole prestazioni effettuate nell'anno 2006, con il risultato che avrebbero dovuto venir fatturati complessivamente fr. 25'000.00, così ripartiti

- fr. 10'000.00 nel settore della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale,
- fr. 15'000.00 nel settore del commercio.

All'inizio dell'anno 2007, la banca emette al cliente il seguente conteggio (in franchi):

	Consul. invest./ Gestione patrim.	Commercio	Totale
Prestazioni di servizi effettuate (elenco dettagliato)

Totale	<u>10'000</u>	<u>15'000</u>	<u>25'000</u>

Importo dovuto: fr. 20'000.00
(importo forfettario pattuito)
corrisponde all'80% di fr. 25'000.00,
quindi:

80% di fr. 10'000.00 =	8'000		8'000
80% di fr. 15'000.00 =	_____	<u>12'000</u>	<u>12'000</u>
Totale	<u>8'000</u>	<u>12'000</u>	<u>20'000</u>

In questo caso fr. 8'000.00 sono imponibili all'aliquota normale resp., se i destinatari delle prestazioni hanno la loro sede all'estero, non soggiacciono all'imposta. Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste solo per la parte di cifra d'affari di principio imponibile (☞ cifra 5.5.2).

Esempio di fatturazione 2

(accordo scritto con il cliente/valori d'esperienza in cifre assolute)

La banca stima in anticipo le prestazioni di servizi da effettuare per l'importo forfettario di fr. 20'000.00 sulla base di valori d'esperienza e fissa ciò per iscritto già nell'accordo con il cliente, ad esempio

All in fee concernenti prestazioni nei settori

– consulenza in investimenti/gestione patrimoniale	fr. 9'000.00
– commercio	fr. 11'000.00
Totale	<u>fr. 20'000.00</u>

In questo caso fr. 9'000.00 sono imponibili all'aliquota normale risp., se i destinatari delle prestazioni hanno la loro sede all'estero, non soggiacciono all'imposta. La ripartizione intrapresa deve essere documentata in dettaglio con documenti adeguati. Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste solo per la parte di cifra d'affari di principio imponibile (☞ cifra 5.5.2).

Esempio di fatturazione 3

(accordo scritto con il cliente/valori d'esperienza in percentuali)

La banca fissa nell'accordo scritto con il cliente le prestazioni da effettuare non in cifre assolute, bensì in valori percentuali, ad esempio

All in fee concernenti prestazioni nei settori

– consulenza in investimenti/gestione patrimoniale	45%
– commercio	55%
Totale	<u>100%</u>

In questo caso il 45 % della controprestazione fatturata è imponibile all'aliquota normale risp., se i destinatari delle prestazioni hanno la loro sede all'estero, non soggiace all'imposta. Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste solo per la parte di cifra d'affari di principio imponibile (☞ cifra 5.5.2).

Le quote percentuali fissate nell'accordo scritto con il cliente devono avvicinarsi il più possibile alla situazione reale. La ripartizione intrapresa deve essere documentata in dettaglio con documenti adeguati.

Esempio di fatturazione 4

(importo forfettario)

La banca fattura al destinatario della prestazione per le prestazioni effettuate (di principio imponibili ed escluse dall'imposta) un importo forfettario di fr. 20'000.00 con l'indicazione che tale importo include l'IVA al 7,6 %.

La controprestazione fatturata forfettariamente di fr. 20'000.00 è imponibile all'aliquota normale. Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste solo per la parte di cifra d'affari di principio imponibile (☞ cifra 5.5.3).

5.6 Valuta estera

Per il calcolo dell'IVA dovuta e della deduzione dell'imposta precedente in caso di fatture in valuta estera va applicato il corso medio giornaliero o mensile pubblicato dall'AFC.

☞ Per maggiori informazioni vedi il promemoria "IVA e valute estere (ad. es. euro)", così come i nm. 208 segg.

In alternativa, le banche sono libere di basarsi sul loro proprio corso ufficiale giornaliero delle divise (vendita, acquisto o corso medio) o il proprio corso ufficiale medio mensile delle divise (vendita, acquisto o corso medio), indipendentemente con chi concludono gli affari (p. es. clienti, filiali). Tuttavia bisogna tenere conto che il procedimento scelto (corso medio mensile o corso giornaliero; vendita, acquisto o corso medio) deve essere mantenuto almeno durante un anno. Questo procedimento deve essere applicato sia per i costi (p. es. ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero), sia per i ricavi (cifra d'affari).³⁴



Nei confronti dei destinatari della prestazione (contribuenti), sui documenti giustificativi non può essere inserita alcuna indicazione sul corso applicato e sull'importo d'IVA in franchi svizzeri.

5.7 Imposizione di gruppo

Le condizioni per l'applicazione dell'imposizione di gruppo sono regolate nel promemoria "Imposizione di gruppo".

5.8. Hedging tramite opzioni e future

5.8.1 Hedging in quanto copertura di rischi nel settore finanziario

L'hedging in quanto copertura di rischi nel settore finanziario (fluttuazioni del livello dei tassi d'interesse nonché dei corsi azionari e delle divise), in relazione con la riscossione dell'IVA, non rappresenta nessun problema particolare. Infatti, sia la negoziazione di diritti-valore e derivati (opzioni e future), sia la negoziazione di valori alla loro base (p. es. azioni, divise) rappresentano operazioni escluse dall'IVA. Nel settore finanziario non ha quindi rilevanza per il trattamento fiscale IVA il fatto che nel corso della transazione, rispettivamente liquidazione dei diritti-valore e derivati, si giunga a forniture di valori alla base di questi ultimi, come p. es. alla fornitura di azioni, o che i contratti con opzioni e future vengano "rivenduti" o liquidati prima della decorrenza.

5.8.2 Hedging in quanto copertura dei rischi nel commercio delle merci fisiche³⁵

La situazione è differente se alla base dei diritti-valore e derivati (opzioni, future) vi sono valori, come ad es. petrolio, caffè o tè, la cui fornitura costituisce un'operazione imponibile. Per il trattamento fiscale IVA occorre distinguere se il diritto di opzione viene esercitato in relazione con una fornitura fisica, o se viene esercitato senza una fornitura fisica (e quindi a fini speculativi). Mentre il ricavo dai diritti-valore e derivati, che sono esercitati in relazione con forniture fisiche imponibili, non comporta nessuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente, il ricavo dai diritti-valore e derivati, che non sono in relazione con una fornitura fisica, comporta una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.



Se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente, si presume che un commerciante di materie prime commerci esclusivamente con diritti-valore e derivati, i quali sono in relazione con una fornitura fisica:

- Il commerciante di materie prime agisce per proprio conto o per conto di altre società del gruppo;
- Il commerciante di materie prime commercia con derivati da materie prime principalmente allo scopo di una copertura dei rischi (all'interno del gruppo di società);
- Il commerciante di materie prime non esercita, né per se stesso né nel gruppo di società, un'attività principalmente nel settore finanziario;
- Il commerciante di materie prime conclude le sue chiusure in borsa tramite regolari partecipanti al clearing, nella misura in cui tali partecipanti aderiscono alla borsa.

In questo caso, i ricavi provenienti da contratti di opzioni e future, che vengono "rivendute", rispettivamente liquidate, prima della decorrenza, non devono ammontare a più del 5% della cifra totale annua.*

5.8.3 Determinazione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Se vengono ottenuti sia ricavi da diritti valore e derivati, in relazione con forniture fisiche di merci, sia ricavi da diritti valore e derivati, senza relazione con forniture fisiche di merci, sono a disposizione per la determinazione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente soprattutto i seguenti metodi semplificati, risp. le seguenti soluzioni forfettarie.

³⁵ Modifica della prassi dal 1° ottobre 2009

* Corrigenda del 20 agosto 2009

a) Riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo la relazione ponderata tra il numero di transazioni di diritti-valore stipulate in relazione a forniture fisiche e quelle che non sono in nessuna relazione con le forniture fisiche:

Se applica tale metodo, il contribuente può procedere alla deduzione dell'imposta precedente proporzionalmente al numero di transazioni di diritti-valore stipulate o no in relazione con una fornitura fisica. Visto che le transazioni di diritti-valore, che sono in relazione con una fornitura fisica, necessitano di maggiori prestazioni preliminari gravate d'IVA rispetto a quelle concluse senza relazione ad una fornitura fisica, bisogna moltiplicare per 1,5 il numero delle transazioni che sono in relazione con una fornitura fisica. L'applicazione di questo metodo di calcolo della deduzione dell'imposta precedente è indicata solo per le imprese che effettuano il commercio fisico unicamente estero su estero. Le imprese che eseguono anche forniture fisiche sul territorio svizzero hanno pertanto a disposizione un altro metodo semplificato che tiene conto di tale circostanza.

b) Riduzione della deduzione dell'imposta precedente come il metodo semplificato descritto nella lettera a, ma tramite l'applicazione per analogia della riduzione della deduzione dell'imposta precedente "attribuzione parziale dell'imposta precedente" (☞ opuscolo speciale "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione") per quelle prestazioni preliminari che sono in relazione con forniture fisiche sul territorio svizzero:

Il modo di procedere con questo metodo è analogo al metodo semplificato descritto nella lettera a; tuttavia, sulle forniture e prestazioni di servizi attribuibili direttamente all'esecuzione di forniture fisiche, è possibile procedere alla deduzione totale dell'imposta precedente. Per la deduzione dell'imposta precedente in relazione con prestazioni preliminari non direttamente attribuibili all'esecuzione di forniture fisiche sul territorio svizzero, va applicata la chiave di ripartizione secondo il metodo semplificato illustrato alla lettera a.

c) Nei due metodi semplificati descritti alle lettere a e b, invece della ripartizione tra il numero di transazioni di diritti-valore stipulate in relazione a forniture fisiche e quelle che non sono in nessuna relazione con una fornitura fisica, si può applicare la seguente soluzione forfettaria:

In media solo tra il 2% e il 3% di tutte le transazioni mondiali di diritti valore eseguite, basate su merci, si concludono con una fornitura fisica. Per questa ragione e tenendo conto del fattore di ponderazione menzionato alla lettera a previsto per le transazioni di diritti valore che comportano forniture fisiche, il contribuente può, indipendentemente dal rapporto effettivo corrispondente, far valere a titolo d'imposta precedente, in maniera forfettaria, il 5% dell'imposta precedente gravante le prestazioni preliminari per il suo hedging³⁶.

d) Invece dei metodi semplificati descritti alle lettere a-c il calcolo dell'imposta precedente deducibile può essere fatto secondo il "metodo effettivo" (☞ cifra 2 dell'opuscolo speciale "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione")

In caso di determinazione dell'imposta precedente deducibile con il metodo effettivo vanno osservati i seguenti principi:

L'imposta precedente sui costi e sugli investimenti,

- attribuibili alle forniture fisiche e ai diritti-valore e derivati che sono in relazione con forniture fisiche, può essere dedotta interamente (vaso A);
- attribuibili alle operazioni che non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (p. es. diritti-valore e derivati che non sono in relazione con forniture fisiche), non può di principio essere dedotta (vaso B);
- utilizzati per la realizzazione sia di operazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia di operazioni che non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (vaso C), va ridotta in modo oggettivo mediante una chiave di riparto appropriata (p.es. impegno di lavoro del personale)³⁶.

5.9

Negoziazione di divise, cartevalori, diritti-valori e simili

5.9.1

Principio

Ogni genere di negoziazione comprende **da una parte operazioni escluse dall'IVA** conformemente all'articolo 18 numero 19 lettere d-e LIVA, nel senso che in questo caso si ha necessariamente una compravendita effettiva p. es. di divise. La controprestazione incassata dai broker o dalle banche a dipendenza dei quantitativi acquistati e venduti, p. es. di divise o diritti-valore, è quindi esclusa dall'IVA. Ciò è ugualmente valido quando il mandante, al momento dell'esecuzione dei suoi ordini di acquisto e di vendita, è consigliato da impiegati di broker o di banche, se per queste consulenze non viene riscossa alcuna altra controprestazione all'infuori delle tasse o dei margini prelevati, a dipendenza dei quantitativi, dai broker e dalle banche per l'esecuzione delle corrispondenti transazioni.

5.9.2

Prestazioni di servizi imponibili in relazione con la negoziazione

D'altra parte ogni genere di negoziazione può però comprendere **anche prestazioni di servizi imponibili**, come quelle nel settore della consulenza in investimenti rispettivamente in ambito patrimoniale. Questo è sempre il caso quando i proprietari o i titolari dei valori, con il cui commercio si dovrebbero realizzare utili, non sono essi stessi a decidere su modi e tempi di queste transazioni, bensì affidano dietro controprestazione questo compito a terzi, i cosiddetti trader. L'entità del compenso pagato al trader per la fissazione del genere, del quantitativo e del momento della compravendita da eseguire, p. es. di divise o diritti-valore, dipende di regola prevalentemente dal rendimento di queste transazioni. In caso di assenza di utili, molto spesso il trader, indipendentemente dai

volumi di compravendita, non ha alcun diritto o al massimo un diritto minimo ad una controprestazione da parte dei clienti. Questi compensi costituiscono quindi chiaramente una controprestazione per prestazioni di servizi nel settore della consulenza in investimenti rispettivamente in ambito patrimoniale che soggiacciono all'IVA. È irrilevante se il trader fa semplicemente raccomandazioni di compravendita ai clienti o se impartisce egli stesso i relativi ordini ai broker o alle banche, in nome e per conto dei clienti, sulla base di una procura corrispondente. Per il trattamento fiscale IVA è determinante soltanto se **le decisioni, rispettivamente le raccomandazioni d'investimento**, vengono fatte dietro un compenso di regola **dipendente dal rendimento degli investimenti**.

Un trader che, prendendo decisioni o facendo raccomandazioni d'investimento, partecipa **agli utili e alle perdite** risultanti per il cliente, può dedurre dalle sue cifre d'affari imponibili le perdite subite, considerandole come diminuzione della controprestazione o come restituzione di partecipazioni agli utili conteggiati nei periodi fiscali precedenti. Se tutte le controprestazioni finora ricevute da un determinato cliente sono già state restituite, vi è anche la possibilità di far valere le ulteriori partecipazioni alle perdite come diminuzione della controprestazione nei rendiconti IVA concernenti le cifre d'affari realizzabili in futuro con il cliente in questione. In proposito occorre osservare che le diminuzioni della controprestazione rispettivamente restituzioni della controprestazione, possono essere effettuate **unicamente** nei confronti del cliente che ha elargito le controprestazioni in questione. Non è quindi **in alcun caso** ammesso far valere le partecipazioni alle perdite dovute a decisioni d'investimento prese da un determinato cliente, quali diminuzioni della controprestazione rispettivamente restituzioni della controprestazione in relazione con i rendiconti IVA concernenti compensi elargiti da altri clienti. Occorre tenere registrazioni contabili separate.

5.9.3 Particolarità nella determinazione della controprestazione³⁷

5.9.3.1 Cifre d'affari in relazione con la negoziazione di divise

Nella negoziazione di divise, l'acquirente acquista un determinato quantitativo di mezzi di pagamento e consegna un certo quantitativo – convenuto con il venditore – di altri mezzi di pagamento. La negoziazione di divise è, di conseguenza, soltanto uno scambio di mezzi di pagamento legali.

In questi casi, ai sensi dell'IVA la controprestazione e quindi la cifra d'affari sono le commissioni o le spese bancarie rimosse, ma non il valore dei mezzi di pagamento ricevuti in cambio della consegna di altri mezzi di pagamento. Se non viene riscossa nessuna commissione o spesa, non vi è cifra d'affari.

Anche lo spread tra il corso degli acquisti e il corso delle vendite non corrisponde a una controprestazione ai sensi dell'IVA, poiché esso rappresenta l'utile della negoziazione di divise e non la cifra d'affari.

5.9.3.2 Cifre d'affari in relazione con i conti metalli preziosi

Un conto metalli preziosi comporta i diritti valore di determinati metalli preziosi, per i quali il titolare del conto ha soltanto un diritto di fornitura (obbligatorio) sul quantitativo di metallo prezioso accreditato sul conto.

Un accredito su un conto metalli preziosi ha luogo attraverso uno scambio di un mezzo di pagamento legale contro un determinato numero di unità di metallo prezioso, che non è accreditato fisicamente al titolare del conto, bensì solo come fondo nel suo conto metalli preziosi.

In relazione con gli accrediti su un conto metalli preziosi, le commissioni per lo svolgimento degli accrediti sul conto metalli, rispettivamente degli addebiti, nonché le spese riscosse per la gestione del conto metalli preziosi sono controprestazioni rilevanti ai fini dell'IVA. Al contrario la rimessa di mezzi di pagamento legali per l'accredito di unità di metalli preziosi non genera nessuna cifra d'affari, bensì rappresenta soltanto uno scambio di mezzi di pagamento legali contro un accredito su un conto di unità (non fisiche) di metalli preziosi.

Soltanto al momento dell'eventuale esercizio del diritto di fornitura sarà generata una cifra d'affari all'altezza del valore attuale del metallo prezioso consegnato (fisicamente).

5.10 Attività di mediazione / partecipazioni alla cifra d'affari

5.10.1 Definizione delle prestazioni di mediazione nel settore finanziario

L'attività di mediazione costituisce una prestazione imponibile, se non è esplicitamente esclusa dall'IVA conformemente all'articolo 18 LIVA o esente dall'imposta conformemente all'articolo 19 capoverso 2 numero 8 LIVA. L'imponibilità degli onorari (spese o commissioni di mediazione) **per i mediatori residenti sul territorio svizzero** presuppone tuttavia che il mediatore, ai sensi dell'articolo 21 LIVA, adempia le condizioni per l'obbligo fiscale soggettivo. **Se il mediatore è domiciliato all'estero**, vi è un ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero la cui imponibilità dipende dal fatto se la relativa prestazione è imponibile o no sul territorio svizzero.

Tuttavia **è considerata mediazione ai sensi della LIVA** unicamente **la conclusione di contratti espressamente in nome e per conto di terzi (rappresentanza diretta)**, ossia se le operazioni sono effettuate espressamente in nome e per conto di terzi (vedi art. 11 cpv. 1 e art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA e nm. 190 segg.).

La controprestazione per la mediazione citata nell'articolo 18 numero 19 lettere a-e LIVA è quindi esclusa dall'IVA (come le operazioni corrispondenti) soltanto se si tratta di una mediazione nel senso testé descritto, ossia se l'attività del mediatore consiste nel realizzare operazioni e non semplicemente apportare clienti, costituire o mantenere una relazione con la clientela.

Il **modo in cui la controprestazione** per questa attività (quale rappresentante diretto) **è fissata** (p. es. importo fisso per contratto stipulato, percentuale sul va-

lore del contratto stipulato o delle commissioni o degli interessi derivanti provenienti dal contratto) **non hanno alcuna rilevanza** per sapere se tali prestazioni sono o no escluse dall'IVA. È unicamente determinante se si tratta di una **mediazione di un'operazione** (e non semplicemente di una relazione con la clientela) **"compresa la mediazione" esclusa dall'imposta** conformemente all'articolo 18 numero 19 lettere a-e LIVA.

Occorre inoltre osservare che **un compenso** escluso dall'imposta per una mediazione, tramite rappresentanza diretta, può esistere soltanto se esso è **versato al mediatore** (rappresentante diretto) **dal rappresentato**.

5.10.2 Mediazione di cartevalori relativa al trapasso di immobili

La mediazione di cartevalori relativa al trapasso di proprietà economica di un immobile, descritta precedentemente (p. es. vendita del 100 % delle azioni di una società immobiliare) è pure considerata una mediazione esclusa dall'imposta conformemente all'articolo 18 numero 19 lettera e LIVA, e non come una mediazione imponibile di immobili.

5.10.3 Delimitazione tra mediazione nel settore finanziario e prestazioni pubblicitarie

La **"mediazione" di una relazione con la clientela**, ossia il procacciamento o l'apporto di clienti, **non** rientra nella definizione di **mediazione ai sensi della LIVA**. Il procacciamento o l'apporto di clienti costituisce piuttosto una prestazione di servizi nel settore pubblicitario o della trasmissione di informazioni. Il compenso per il procacciamento o l'apporto di clienti – nei Paesi anglosassoni chiamato **"finder's fee"** – può p. es. essere fissato sulla base del valore di un patrimonio amministrato o corrispondere ad un importo fisso per cliente. Un'ulteriore possibilità di compensare l'apporto di clienti consiste nel versare al "finder" le cosiddette partecipazioni alla cifra d'affari, ossia una quota percentuale su ricavi (commissioni e altri) realizzati in seguito alle transazioni stipulate con i clienti in questione. **Indipendentemente da come essi vengono fissati**, dal profilo dell'IVA **tali compensi** vanno trattati come le controprestazioni per altre prestazioni di servizi effettuate nel settore pubblicitario, quindi p. es. per inserzioni o pubblicità radiotelevisive.

Ciò comprende in particolare le seguenti attività:

- a) Cessione di un contatto
- b) Vendita di un goodwill
- c) Alienazione di un registro di indirizzi
- d) Partecipazione ad eventi con i clienti



Le controprestazioni per le prestazioni menzionate alla cifra 5.10.3 ("finder's fee") versate dalle banche con sede sociale sul territorio svizzero a contribuenti sul territorio svizzero soggiacciono sempre all'IVA per il fornitore di tali prestazioni.



Le “finder’s fee” versate dalle banche con sede sociale sul territorio svizzero a persone con domicilio o sede sociale all’estero devono essere invece imposte dalle banche come controprestazione per ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero.

Se la banca ha la sede sociale all’estero, la controprestazione versata ad un contribuente sul territorio svizzero per la cessione di nomi o il contatto con clienti potenziali non soggiace all’IVA svizzera conformemente all’articolo 14 capoverso 3 lettera b LIVA, poiché la prestazione è considerata eseguita all’estero.

L’IVA sulle “finder’s fee” versate ai “finder” contribuenti sul territorio svizzero dev’essere sempre dichiarata dai finder, anche se di regola le prestazioni compensate con le “finder’s fee” non sono fatturate dai prestatori, ossia i “finder”; sono invece le banche che allestiscono note di credito per i compensi versati. Se sulle note di credito emesse dalle banche ai “finder” figurano le indicazioni secondo l’articolo 37 capoverso 1 LIVA (☞ nm. 816 segg.; tra l’altro il N.IVA del prestatore nonché l’aliquota d’imposta determinante), la banca può procedere alla deduzione dell’imposta precedente che le compete.

5.10.4 **Tabella sulla qualifica IVA delle prestazioni di mediazione / prestazioni pubblicitarie (“finder’s fee”)**

La seguente enumerazione delle fattispecie non è esaustiva. Per le fattispecie che non corrispondono chiaramente agli esempi corrispondenti nella tabella, la qualifica IVA va fatta conformemente ai principi menzionati alle cifre 5.10.1–5.10.3 e in base ai seguenti esempi.

Abbreviazioni utilizzate:

- FIM = intermediario finanziario (commerciante di valore mobiliari; definizione secondo la legge sulle banche)
- GIP = gestore indipendente di patrimoni

Fattispecie resp. genere della prestazione; Genere della controprestazione	Destinatario della remunerazione (=prestatore)	Prestazioni di mediazione Si (S) / No (N)	Qualifica IVA
<p>1. <u>Fattispecie</u>: FIM / GIP ottiene una controprestazione per operazioni che ha effettuato con i suoi clienti in nome e per conto della banca e che cadono nelle eccezioni ai sensi dell'articolo 18 numero 19 LIVA (p. es. commissione per transazioni di titoli);</p> <p><u>Controprestazione</u>: (singola o ricorrente) controprestazione di mediazione per le operazioni realizzate</p>	FIM / GIP	S	Esclusa dall'IVA (art. 18 n. 19 LIVA)
<p>2. <u>Fattispecie</u>: FIM / GIP ottiene una controprestazione per le operazioni che la banca effettua con clienti di FIM / GIP e che cadono nelle eccezioni ai sensi dell'articolo 18 numero 19 LIVA (p. es. commissione per transazioni di titoli);</p> <p><u>Controprestazione</u>: (singola o ricorrente) controprestazione di mediazione per le operazioni realizzate</p>	FIM / GIP	N	Imponibile
<p>3. <u>Fattispecie</u>: FIM / GIP ottiene una controprestazione per le operazioni imponibili che la banca realizza con i clienti di FIM / GIP (p. es. diritti di custodia, commissione per conti fiduciari);</p> <p><u>Controprestazione</u>: (singola o ricorrente) controprestazione di mediazione per le operazioni realizzate</p>	FIM / GIP	N	Imponibile
<p>4. <u>Fattispecie</u>: FIM / GIP ottiene una controprestazione come compenso per la produzione di uno o più contatti con clienti. La controprestazione non si basa su specifiche operazioni realizzate dalla banca con i clienti, ma viene versata per la cessione del contatto, l'apporto di un cliente;</p> <p><u>Controprestazione</u>: unica controprestazione di mediazione per la produzione della relazione con i clienti ("finder's fee")</p>	FIM / GIP	N	Imponibile
<p>5. <u>Fattispecie</u>: vendita di un goodwill;</p> <p><u>Controprestazione</u>: prezzo della vendita per il goodwill</p>	div.	N	Imponibile

Fattispecie risp. genere della prestazione; Genere della controprestazione	Destinatario della remunerazione (=prestatore)	Prestazioni di mediazione Si (S) / No (N)	Qualifica IVA
6. <u>Fattispecie</u> : cessione di contatti con clienti; <u>Controprestazione</u> : compenso unico per la cessione dei contatti con clienti (non basato sulla cifra d'affari realizzata)	div.	N	Imponibile
7. <u>Fattispecie</u> : alienazione di un registro di indirizzi; <u>Controprestazione</u> : prezzo di vendita del registro di indirizzi	div.	N	Imponibile
8. <u>Fattispecie</u> : partecipazione ad eventi con clienti; <u>Controprestazione</u> : compenso per la partecipazione	div.	N	Imponibile
9. <u>Fattispecie</u> : FIM o un'altra banca (ma non GIP) ottiene una controprestazione di mediazione per la sottoscrizione durante l'emissione (mercato primario). La controprestazione si basa sulla transazione di titoli; <u>Controprestazione</u> : controprestazione di mediazione unica; denominazione usuale delle controprestazioni: "upfront fee", "placement fee"	FIM; banche terze come parte contraente per la sottoscrizione / l'acquisto dei prodotti	S	Escluse dall'IVA (art. 18 n. 19 lett. e LIVA)
10. <u>Fattispecie</u> : FIM / GIP o un'altra banca ottiene controprestazioni di mediazione per i periodi nei quali prodotti strutturati sono tenuti in un deposito per conto del cliente. Queste controprestazioni di mediazione sono pagate solo per la detenzione di tali prodotti, i quali prima sono stati acquistati/sottoscritti per conto del cliente, da FIM / GIP o da una banca terza, per la banca che paga le "holding fee"; <u>Controprestazione</u> : controprestazioni ricorrenti di mediazione per i periodi di detenzione; denominazione usuale delle controprestazioni: "holding fee"; "recurring fee"	FIM / GIP; banche terze come parte contraente per la sottoscrizione / l'acquisto del prodotto	N	Imponibile

5.10.5 Partecipazioni alla cifra d'affari, che cadono sotto l'obbligo di consegna dell'articolo 400 capoverso 1 CO³⁸

Secondo la DTF 132 III 460 le retrocessioni che il gestore patrimoniale ottiene dalla banca in relazione con l'amministrazione del patrimonio dei suoi clienti

rientrano nell'obbligo di consegna giusta l'articolo 400 capoverso 1 CO. Il cliente può tuttavia rinunciare completamente o parzialmente al trasferimento risp. alla restituzione della partecipazione alla cifra d'affari.

Se si può **comprovare** che le partecipazioni alla cifra d'affari sono state restituite, ai sensi dell'articolo 400 capoverso 1 CO, dal gestore patrimoniale al cliente, ciò ha le seguenti conseguenze per il trattamento fiscale IVA:³⁹

a) Presso la banca:

Le partecipazioni alla cifra d'affari versate dalla banca al gestore patrimoniale come controparte per queste attività di "finder" non rappresentano di principio per la banca una diminuzione della controprestazione, bensì una spesa e ciò indipendentemente se le partecipazioni alla cifra d'affari sono restituite al cliente o no.

b) Presso il gestore patrimoniale:

Lo scambio di prestazioni tra la banca e il "finder" (procacciamento di clienti), risp. il gestore patrimoniale, non è toccato dal trasferimento al cliente della partecipazione alla cifra d'affari; il "finder" domiciliato sul territorio svizzero (risp. il gestore patrimoniale) deve imporre la partecipazione alla cifra d'affari versatagli dalla banca a titolo di controprestazione imponibile.

Il gestore patrimoniale che trasferisce parzialmente o interamente al suo cliente la partecipazione alla cifra d'affari incassata previamente è autorizzato a portare in deduzione questo importo, a titolo di diminuzione della controprestazione, dall'onorario pattuito con il suo cliente per la gestione patrimoniale. La diminuzione della controprestazione riguarda **esclusivamente** lo scambio di prestazioni basato sul contratto di gestione patrimoniale tra il gestore e il suo cliente. Questo ha come conseguenza, che il gestore patrimoniale deve contabilizzare questi importi nella propria contabilità in conti separati "diminuzione dei ricavi", suddivisi in clienti domiciliati in Svizzera e clienti domiciliati all'estero.

Se invece, in caso di contratto di gestione patrimoniale, le partecipazioni alla cifra d'affari non sono restituite al cliente oppure gli sono versate sulle base di un altro contratto che non concerne la gestione del suo patrimonio, il "finder" non può far valere nessuna diminuzione della controprestazione nei confronti del suo cliente.

c) Presso il cliente:

Presso il cliente le partecipazioni alla cifra d'affari che gli sono restituite non rappresentano una cifra d'affari, ma possono avere come conseguenza la riduzione dell'imposta precedente dedotta, proporzionalmente alla diminuzione della controprestazione.

5.10.6 **Commissioni di distribuzione e di commercializzazione da parte delle direzioni dei fondi, le banche depositarie, la SICAF e la SAIC**

Non sono considerate provvigioni / prestazioni pubblicitarie (imponibili) ai sensi della cifra 5.10.3, le commissioni di distribuzione e di commercializzazione versate per questa attività dalle direzioni dei fondi, dalle banche depositarie, dalla SICAF e dalla SAIC ai loro mandatari (vedi art. 18 n. 19 lett. f LIVA) per la distribuzione di certificati. Questo tipo di compenso è una controprestazione esclusa dall'IVA per compiti di distribuzione delegati dalla direzione del fondo (☞ distribuzione dei fondi alla cifra 5.2).

5.10.7 **Compensi versati agli agenti d'assicurazione**

L'imponibilità dei compensi versati ad agenti e intermediari d'assicurazione non si giudica neppure dal fatto che tali compensi vengano versati per la mediazione ai sensi della rappresentanza diretta o semplicemente per l'apporto di clienti. In questo caso è determinante unicamente se viene pagato un compenso per l'attività in qualità di agente o intermediario d'assicurazione.

☞ Vedi opuscolo "Assicurazioni".

5.10.8 **Esempio**

Il gestore di patrimoni G apre un deposito presso la banca B per i titoli del suo cliente C. Prima di ciò C possedeva un deposito presso la banca Z. La banca B paga a G un importo unico per l'apertura del deposito. Tale importo è un pagamento separato, indipendente da future transazioni di titoli e da una futura gestione del deposito, per le quali sono state ugualmente pattuite delle controprestazioni di mediazione separate basate sulla cifra d'affari futura presso la banca.

La provvigione unica pagata dalla banca B a G per l'apertura del deposito rappresenta per G una controprestazione per una prestazione pubblicitaria, poiché in questo caso viene compensata solo l'apertura del conto, ossia l'apporto del cliente. Non vi è quindi nessuna mediazione nel senso dell'articolo 18 numero 19 lettere a-e LIVA.

5.11 **Bancomat / distributori automatici di denaro** ⁴⁰

La messa a disposizione di aree per bancomat rappresenta una locazione esclusa dall'IVA. Un'opzione non è possibile.

6. Elenco delle prestazioni

Sommario

Cifra	Pagina	Settore d'attività
6.1	73	Prestazioni bancarie generali
6.1.1	73	Conti
6.1.2	73	Operazioni automatiche e allo sportello
6.1.3	75	Crediti e operazioni analoghe
6.1.3.1	75	Crediti
6.1.3.2	75	Cauzioni / garanzie / fidejussioni
6.1.4	76	Operazioni di pagamento
6.1.5	78	Consulenza in investimenti e gestione patrimoniale
6.1.6	79	Negoziazione
6.1.7	79	Operazioni di deposito
6.1.7.1	79	Gestione dei depositi
6.1.7.2	82	Operazioni di fornitura
6.1.7.3	82	Custodia e consulenza
6.1.7.4	82	Global custody
6.1.8	82	Incasso di crediti per conto di terzi (factoring)
6.2	83	Particolari prestazioni di servizi e forniture di beni
6.2.1	83	Consulenze e mandati
6.2.2	86	Operazioni sul mercato dei capitali
6.2.2.1	86	Emissioni e collocamenti
6.2.2.2	87	Consulenze e preparazione di transazioni
6.2.2.3	87	Mergers & acquisitions
6.2.2.4	87	Altre attività (prestazioni di servizi per emittenti)
6.2.3	87	Previdenza-rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)
6.2.4	88	Imposte
6.2.5	88	Operazioni fiduciarie
6.2.6	89	Investimenti collettivi di capitale (☞ cifra. 5.2)
6.2.6.1	89	Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol (☞ cifra. 5.2.2.1)
6.2.6.1.1	89	Compiti di gestione esclusi dall'IVA (☞ cifra. 5.2.1.4)
6.2.6.1.2	90	Prestazioni di principio imponibili (☞ cifra. 5.2.1.4)
6.2.6.2	90	Amministrazione di investimenti collettivi di capitale esteri e di investimenti collettivi di capitale svizzeri non sottoposti alla LICol (☞ cifre 5.2.2.2-5.2.2.4)
6.2.6.3	91	Distribuzione di investimenti collettivi di capitale (☞ cifra. 5.2.1.5)
6.2.6.4	91	Retrocessione a investitori qualificati (☞ cifra. 5.2.5)
6.2.6.5	91	Società di investimento a capitale fisso (SICAF) (☞ cifra. 5.2.6)
6.2.6.6	91	Portafogli collettivi interni (☞ cifra. 5.2.7)

6.2.7	92	Prestazioni di electronic banking
6.2.8	92	Altre prestazioni di servizi e forniture di beni
6.3	96	Oro e altri metalli preziosi (inclusa negoziazione)
6.4	97	Pacchetti di prestazioni
6.5	98	Prestazioni della ristorazione
6.6	99	Descrizioni di nozioni di singole prestazioni bancarie

valevole fino al
31 dicembre 2009

Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate

CH = Il luogo della prestazione di servizi¹ si trova sul territorio svizzero (☞ cifra. 2.1.3.1), se

- il destinatario ha la sede della sua attività economica o il suo domicilio sul territorio svizzero (principio del luogo del destinatario) o
- il fondo si trova sul territorio svizzero (luogo del fondo).

E = Il luogo della prestazione di servizi² si trova all'estero (☞ cifra. 2.1.3.2), se

- il destinatario ha la sede della sua attività economica o il suo domicilio all'estero (principio del luogo del destinatario) o
- il fondo si trova all'estero (luogo del fondo).

I = IVA sulla cifra d'affari

D = Deduzione dell'imposta precedente

S = Sì

S* = Esente dall'IVA se vi è un documento d'esportazione dell'AFD

N = No

Designazione del genere della prestazione e della controprestazione

Qui di seguito saranno utilizzate le designazioni usuali delle prestazioni e delle controprestazioni. Le designazioni possono divergere e cambiare con il passare del tempo. Esse non sono quindi esaustive e valgono quali esempi.

Modifiche della prassi / precisioni della prassi

Le modifiche e le precisioni della prassi sono illustrate nelle cifre 1–5 dell'opuscolo (ombreggiate in grigio), di modo che il contribuente e i suoi rappresentanti possano facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001.

1 Se le prestazioni riportate nell'elenco delle prestazioni sono delle forniture, la base del trattamento fiscale sarà spiegato in modo specifico.

2 Se le prestazioni riportate nell'elenco delle prestazioni sono delle forniture, la base del trattamento fiscale sarà spiegato in modo specifico.

Cifra	Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E			CH (D) E		
			S	S*	S	S	S	S
	Cambio su conti e a contanti (incl. differenze di corso)		N	N	N	N	N	N
	Assegni	- Vendita di assegni di viaggio in franchi svizzeri o in valuta estera (incl. assegni di viaggio REKA)	N	N	N	N	N	N
		- Vendita di assegni bancari	N	N	N	N	N	N
		- Incasso di assegni (a contanti)	N	N	N	N	N	N
	Metalli ([☞] cifra 6.3)							
	Carte di conto e carte di credito ([☞] cifra 6.2.8)							
	Cassa continua (custodia)	Diritti	S	N	S	S	S	S
	Operazione sui titoli allo sportello ([☞] cifre 6.1.7.1, 6.1.7.2 e 6.2.2.1)							
	Altre operazioni allo sportello (fornitura)	Ricavo dalla vendita di merci (astucci, articoli pubblicitari, ecc.)	S	S*	S	S	S	S
	Vendita allo sportello per terzi ([☞] cifra 6.2.8)							

37 kalevole fino al dicembre 2009

Cifra	Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E				CH (D) E
			N	N	N	N	
6.1.3 6.1.3.1	Crediti e operazioni analoghe Crediti	Tasse / commissioni / spese per - Operazioni relative all'apertura di un credito - Concessione del credito - Controllo del credito - Stime immobiliari relative alla concessione di crediti - Stime di immobili siti sul territorio svizzero, in quanto prestazioni di servizi separate ([☞] cifra 6.2.1) - Stime di immobili siti all'estero, in quanto prestazioni di servizi separate ([☞] cifra 6.2.1) - Concessione e controllo delle garanzie*) Interessi (incl. indennità per operazioni prima della scadenza) Versamenti e pagamenti Consulenze relative alla concessione di un credito. ([☞] cifre 2.1.1 e 6.2.1) Consulenze, in quanto prestazioni di servizi separate ([☞] cifre 2.1.1 e 6.2.1)	N	N	N	N	N
			N	N	N	N	N
			N	N	N	N	N
			N	N	N	N	N
			S	-	S	-	S
			-	-	-	-	S
			N	N	N	N	N
			N	N	N	N	N
			N	N	N	N	N
			S	N	S	S	S
			N	N	N	N	N
6.1.3.2	Cautioni / garanzie / fideiussioni Garanzia d'offerta, garanzia di buona esecuzione, garanzia di manleva, garanzia d'acconto, garanzia di pagamento, cauzione per l'affitto, ecc.	Tasse / commissioni / spese	N	N	N	N	N
			N	N	N	N	N

Cifra **Genero della prestazione** **Controprestazione** CH (I) E CH (D) E

6.1.4	Operazioni di pagamento	Tasse / commissioni / spese per	N	N	N	N	N
	Conferme di saldi		N	N	N	N	N
	Ordini di pagamento	- Ordini individuali - Ordini globali - Ordini permanenti - Sistema di addebitamento diretto	N	N	N	N	N
	Forme speciali di operazioni di pagamento - Disbrigo delle operazioni di pagamento concernenti il commercio di immobili - Disbrigo dei conti liberazione in caso di costituzioni di società e aumenti di capitale		N	N	N	N	N
	Emissione di assegni	- Assegni bancari - Altri assegni	N	N	N	N	N
	Moduli per assegni	- Stampa e consegna	N	N	N	N	N
	Incasso di assegni e cambiali	- Incasso a contanti - Salvo buon fine - Pagamento dopo entrata - Sconto cambiario - Assegni di viaggi	N	N	N	N	N

kalevo fino al 31 dicembre 2009

CH (E) I CH (D) E

Controprestazione

Cifra

Generazione della prestazione	Controprestazione	CH (E) I	CH (D) E
Crediti documentari di ogni genere	Tasse / commissioni / spese per - Consulenze relative al disbrigo dei crediti documentari (☞ cifre 2.1.1 e 6.2.1)	N	N
	- Consulenze, in quanto prestazioni di servizi separate (☞ cifre 2.1.1 e 6.2.1)	S	S
	- Emissione	N	N
	- Mediazione	N	N
Incassi documentari		N	N
Cash pooling		N	N
Ricerche / sondaggi / indagini in relazione alle operazioni di pagamento		N	N

Valevole fino al 31 dicembre 2009

CH (I) E CH (D) E

Controprestazione

Cifra Genere della prestazione

6.1.5 Consulenza in investimenti e gestione patrimoniale					
		Tasse / commissioni / spese (senza commissioni per la transazione come p.es. commissioni di borsa) per			
		S	N	S	S
Mandato di gestione, mandato di consulenza in investimenti, portafoglio e asset management		S	N	S	S
Calcoli di performance		S	N	S	S
Mandato d'investimento		S	N	S	S
Gestione del patrimonio vincolata al risultato	Onorario vincolato al risultato (performance fee)	S	N	S	S
Deposito cifrato (<i>☞</i> cifra 2.1.3.2)		S	N	S	S
Fermo banca		S	N	S	S
Cassette di sicurezza; il luogo della fornitura è sempre sul territorio svizzero, indipendentemente dal domicilio del destinatario (<i>☞</i> nm. 30 segg.)	Locazione Custodia delle chiavi dei clienti	S	S	S	S
Deposito chiuso (incl. custodia dei libretti di risparmio)		S	N	S	S
Deposito aperto (<i>☞</i> cifra 6.1.7.1)					
Pacchetto di prestazioni ("all in fee") per prestazioni secondo le cifre 6.1.5 e 6.1.6 (<i>☞</i> cifra 5.5)					

kalevole fino al 31 dicembre 2009

Cifra	Genero della prestazione	Controprestazione	CH (I)	E	CH (D)	E
6.1.6	Negoziante		N	N	N	N
	Negoziante di divise					
	Compravendita (incl. mediazione) di titoli e diritti-valore	Commissioni di borsa	N	N	N	N
	ad esempio azioni, obbligazioni, derivati (opzioni, operazioni a termine, swap), prodotti finanziari strutturati e esercizio di diritti di opzione	Consulenze relative all'operazione effettuata (= cifre 2.1.1 e 6.2.1)	N	N	N	N
		Consulenze, in quanto prestazioni di servizi separate (= cifre 2.1.1 e 6.2.1)	S	N	S	S
		Tasse / commissioni / spese	N	N	N	N
	Reinvestimento		N	N	N	N
	Negoziante di banconote e monete estere	(incl. indennità per assicurazioni e trasporto)	N	N	N	N
	Securities lending & borrowing: operazioni di pronti contro termine		N	N	N	N
	Pacchetto di prestazioni ("all in fee") per prestazioni secondo le cifre 6.1.5 e 6.1.6 (= cifra 5.5)					
6.1.7	Operazioni di deposito					
6.1.7.1	Gestione dei depositi					
	Deposito aperto	Diritto di custodia (incl. tassa d'apertura e di chiusura del deposito)	S	N	S	S
	Gestione di depositi comune per clienti svizzeri ed esteri, se la quota non è determinabile	Diritti di custodia	S	S	S	S
	Riscossione allo sportello delle cedole dei titoli					
	Deposito chiuso (= cifra 6.1.5)	Spese d'incasso	S	S	S	S

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Altre attività di gestione	Tasse / commissioni / spese																																		
<p>Principio: L'operazione di far valere i diritti del creditore verso il debitore non è considerata un esercizio di un diritto o una transazione. Si tratta di una prestazione d'incasso della banca, di principio imponibile. Tali prestazioni, di regola non legate a un esercizio di un diritto o a una transazione, sono pertanto munite del codice 2 nella tabella seguente.</p> <p>Spiegazione dei codici utilizzati nella tabella seguente:</p> <p>1) = Questa prestazione di regola è legata a un esercizio di un diritto o a una transazione ed è pertanto esclusa dall'imposta (indipendentemente se paga l'emittente o il cliente)</p> <p>2) = Questa prestazione di regola non è legata a un esercizio di un diritto o a una transazione ed è pertanto imponibile (esclusa dall'imposta in caso di pagamento da parte dell'emittente)</p>	<p>2)</p> <p>2)</p> <p>1)</p> <p>1)</p> <p>1)</p> <p>1)</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>1)</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>2)</p> <p>2)</p> <p>2)</p> <p>2)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pagamento da parte dell'emittente</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>N</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pagamento da parte del cliente</th> </tr> <tr> <th colspan="3">a) se non si giunge a un esercizio né a una transazione</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>N</th> <th>S</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>S</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>N</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">b) se si giunge a un esercizio o a una transazione</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>N</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table> <p>☞ cifre 6.1.6+6.2.2.1</p>	Pagamento da parte dell'emittente			N	N	N	N	N	N	Pagamento da parte del cliente			a) se non si giunge a un esercizio né a una transazione			S	N	S	S	S	S	S	N	S	b) se si giunge a un esercizio o a una transazione			N	N	N	N	N	N
Pagamento da parte dell'emittente																																			
N	N	N																																	
N	N	N																																	
Pagamento da parte del cliente																																			
a) se non si giunge a un esercizio né a una transazione																																			
S	N	S																																	
S	S	S																																	
S	N	S																																	
b) se si giunge a un esercizio o a una transazione																																			
N	N	N																																	
N	N	N																																	
<ul style="list-style-type: none"> - Incasso del rimborso del capitale - Incasso delle cedole - Operazioni / mandati relativi ai domicili di pagamento (☞ cifra 6.2.2.1) - Emissioni vincolate (equity linked) - Emissione a contanti - Emissione gratuita - Dividendi in azioni - Dividendi a opzione in caso di ritiro del denaro: - Spin off - Diritti speciali di opzione o sottoscrizione - Split - Raggruppamento di azioni - Reverse-Split - Frazionamento di azioni 																																			

Cifra	Genero della prestazione	Controprestazione	CH (I) E	CH (D) E	
6.1.7.2	Operazioni di fornitura	Tasse / commissioni / spese			
		Fornitura di titoli in seguito a una transazione di titoli	N	N	N
		Fornitura di titoli senza transazione di titoli	S	N	S
		Fornitura di titoli allo sportello senza transazione di titoli	S	S	S
6.1.7.3	Custodia e consulenza	Tasse / commissioni / spese			
		Valutazioni fiscali / situazioni fiscali (☞ cifra 6.2.4)			
		Richieste di rimborso d'imposta (☞ cifra 6.2.4)			
		Distinte dei rendimenti	S	N	S
		Valutazioni di depositi	S	N	S
		Valutazioni d'inventario	S	N	S
		Attestati di relazioni commerciali	S	N	S
6.1.7.4	Global custody	Pacchetto di prestazioni secondo la cifra 6.1.7 (☞ cifra 5.5)			
6.1.8	Incasso di crediti per conto di terzi (factoring)	Tasse / commissioni / spese per factoring (☞ cifra 6.2.8)			

CH (I) E CH (D) E

Controprestazione

Cifra Genere della prestazione

Cifra		Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E	CH (D) E
6.2	Particolari prestazioni di servizi e forniture di beni		Onorari / gettoni di presenza / spese	S	S
6.2.1	Consulenze e mandati			S	S
	<i>Consulenza specifica di gestione patrimoniale</i>				
	- Costituzione, consulenza, liquidazione di società e fondazioni e tenuta di domicilio			S	S
	- Contabilità per terzi			S	S
	- Reporting in materia patrimoniale			S	S
	- Ricerche / sondaggi / indagini			S	S
	- Prestazioni di servizi per società e trust			S	S
	- Consulenze nell'ambito di un mandato in seno al consiglio d'amministrazione, se il compenso è pagato alla banca			S	S
	<i>Immobili</i>				
	- Amministrazione di immobili siti sul territorio svizzero			S	-
	- Mediazione di immobili siti sul territorio svizzero			S	-
	- Amministrazione di immobili siti all'estero			-	N
	- Mediazione di immobili siti all'estero			-	N
	- Commercio di immobili senza opzione; ☞ L'opuscolo "Immobili e amministrazione immobiliare" nonché i nn. 683 segg. danno informazioni dettagliate riguardo all'opzione.			N	N

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Cifra	Genero della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
			N	-	N	-
	<i>Leasing di immobili (indipendentemente dal valore residuo)</i>					
	- Leasing di immobili siti sul territorio svizzero	Leasing con opzione	N	-	N	-
	- Leasing di immobili siti all'estero	Leasing senza opzione	S	-	S	-
	- Mediazione di leasing di immobili siti sul territorio svizzero		-	N	-	N
	- Mediazione di leasing di immobili siti all'estero		S	-	S	-
			-	N	-	S

validabile fino al
31 dicembre 2009

CH (I) E CH (D) E

Controprestazione

Cifra Genere della prestazione

Cifra Genere della prestazione		Controprestazione			
		Onorari/spese			
<i>Successioni</i>					
- Consulenze generali (incl. contratti di matrimonio e di successione)		S	N	S	S
- Stesura del testamento (incl. onorari e spese di consulenza e consegna dei testamenti)		S	N	S	S
- Stime/calcoli speciali (p. es. al giorno del decesso)		S	N	S	S
- Esecuzioni testamentarie; divisioni ereditarie e inventari di successione *) eseguiti quando l'ultimo domicilio del defunto si trova all'estero (indipendentemente dal fatto che gli immobili siti sul territorio svizzero siano o no inclusi nella massa successoria)		S	N*	S	S
- Costituzione/assistenza di fondazioni costituite a partire dalle disposizioni per causa di morte		S	N	S	S
<i>Consulenze diverse</i>					
- Controllo delle stime		S	N	S	S
- Consulenze giuridiche		S	N	S	S
- Stime per terzi		S	N	S	S
- Informazioni a / consulenza di imprese associate alle banche		S	N	S	S
<i>Attività per assemblee generali</i>					
- Organizzazione, controllo all'entrata, ecc.		S	N	S	S

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Cifra	Generere della prestazione	Controprestazione	CH (I)	E	CH (D)	E
6.2.2	Operazioni sul mercato dei capitali					
6.2.2.1	Emmissioni e collocamenti					
	- Aumenti di capitale: a commissione	Commissioni di consulenza, se si giunge a un'emissione o a un collocamento (se la consulenza è effettuata in quanto	N	N	N	N
	- Crediti contabili del mercato monetario	prestazione di servizi separata; vedi cifra 6.2.2.2)				
	- Aumenti di capitale: assunzione a fermo	Commissione di disbrigo	N	N	N	N
	- Emmissione di derivati (opzioni, operazioni a termine, swap) e strumenti finanziari strutturati	Management fee	N	N	N	N
	- Prestiti e note di terzi	Commissione di presa a fermo	N	N	N	N
	- Prestiti, note e obbligazioni di cassa propri	Commissione di collocamento (commissione di sportello)	N	N	N	N
	- Collocamenti titoli per società e collettività di diritto pubblico	Issuing fee, placement fee, sales fee, ecc.	N	N	N	N
	- Going public per società	Commissione come capofila	N	N	N	N
	Costi di stampa e d'inserzione (out of pocket expenses) relativi a emissioni e collocamenti	Management/underwriting and selling commission (commissione come domicilio di pagamento - cifra 6.1.7.1)	N	N	N	N
	Sindacato	Spese dell'agente rappresentante	N	N	N	N
	(crediti consorziali e sottopartecipazioni)	Commissione come capofila	N	N	N	N
	Organizzazione del mercato secondario e ripresa dei rischi	Market making fee	N	N	N	N
	Rimborso dei titoli del mercato monetario e dei capitali	Commissione	N	N	N	N

CH (I) E CH (D) E

Controprestazione

Cifra Genere della prestazione

6.2.2.2	Consulenze e preparazione di transazioni	Commissione di consulenza	S	N	S	S	
			- Consulenza eseguita come prestazione di servizi separata	S	N	S	S
6.2.2.3	Mergers & acquisitions	Commissione di strutturazione	S	N	S	S	
			- Strutturazione di transazioni e prodotti	S	N	S	S
6.2.2.4	Altre attività (prestazioni di servizi per emittenti)	Commissione di consulenza e onorario sul risultato	S	N	S	S	
			Consulenza senza transazioni di borsa da parte del consulente	S	N	S	S
			Consulenza con transazioni di borsa da parte del consulente	N	N	N	N
			Compravendita di partecipazioni di società	S	N	S	S
6.2.2.4	Altre attività (prestazioni di servizi per emittenti)	Onorario sul risultato con rappresentazione diretta	N	N	N	N	
			Onorario sul risultato con rappresentazione diretta	N	N	N	N
6.2.3	Previdenza - rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)	Spese	S	N	S	S	
			<i>Company relations</i>	S	N	S	S
6.2.3	Previdenza - rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)	Spese	S	N	S	S	
			- Indagini concernenti la struttura degli azionisti	S	N	S	S
6.2.3	Previdenza - rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)	Spese	S	N	S	S	
			- Attività per assemblee generali (controlli all'entrata, ecc.)	S	N	S	S
6.2.3	Previdenza - rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)	Tasse/commissioni/spese	S	N	S	S	
			- Prestazioni imponibili (p. es. tenuta di deposito)	S	N	S	S
6.2.3	Previdenza - rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)	Tasse/commissioni/spese	N	N	N	N	
			- Prestazioni escluse dall'imposta (p. es. commissioni di borsa)	N	N	N	N
6.2.3	Previdenza - rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)	Tasse/commissioni/spese	-	-	-	-	
			- Prestazioni di mediazione a fondazioni d'investimento e a fondazioni collettive	-	-	-	-
6.2.3	Previdenza - rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)	Tasse/commissioni/spese	-	-	-	-	
			- Prestazioni di mediazione a fondazioni d'investimento e a fondazioni collettive	-	-	-	-

Valevole fino al 31 dicembre 2009

6.2.4	Imposte						
			Onorari/spese/tasse				
		Consulenze in materia fiscale		S	N	S	S
		Dichiarazioni fiscali		S	N	S	S
		Richieste di rimborso d'imposta (imposta preventiva/alla fonte)		S	N	S	S
		Valutazioni/situazioni/attestati fiscali (incl. calcoli per l'imposta sugli utili immobiliari)		S	N	S	S
6.2.5	Operazioni fiduciarie						
			Commissioni/spese per	S	N	S	S
		Investimenti fiduciari		S	N	S	S
		Investimenti fiduciari per commodity (merci)		S	N	S	S
		Costi di annullamento in caso di realizzazione anticipata di investimenti fiduciari		S	N	S	S
		<i>Relazioni fiduciarie</i>					
		- Titoli		S	N	S	S
		- Metalli preziosi		S	N	S	S
		- Merci		S	N	S	S
		- Immobili siti sul territorio svizzero e all'estero		S	N	S	S
		Crediti fiduciari		S	N	S	S
	Escrow account		S	N	S	S	
	Trust		S	N	S	S	
		☞ dettagli in merito alla cifra 5.4.3					

6.2.6.3	Distribuzione di investimenti collettivi di capitale (☞ 5.2.1.5)					
	<i>Investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri, autorizzati alla distribuzione in Svizzera (regolamentati dalla LICol) (☞ cifre 5.2.3.1 e 5.2.3.3)</i>					
		Tasse/commissioni/spese				
	Distribuzione da parte di mandatarî/submandatarî che agiscono come rappresentanti diretti/indiretti		N	N	N	N
	Emissione e riscatto delle quote	Commissione di emissione risp. di riscatto	N	N	N	N
	Svolgimento della negoziazione di quote	Tassa di negoziazione	N	N	N	N
	<i>Investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri, non autorizzati alla distribuzione in Svizzera (non regolamentati dalla LICol) (☞ cifre 5.2.3.2 e 5.2.3.4)</i>					
		Tasse/commissioni/spese				
	Distribuzione da parte di mandatarî/submandatarî che agiscono da rappresentanti diretti/indiretti	Trattamento fiscale dipendente dal genere della prestazione				
6.2.6.4	Retrocessione a investitori qualificati (☞ cifra 5.2.5)					
	Retrocessione a investitori qualificati		-	-	-	-
6.2.6.5	Società di investimento a capitale fisso (SICAF) (☞ cifra 5.2.6)					
	Prestazione di amministrazione	Trattamento fiscale dipendente dal genere della prestazione				
	Prestazioni di distribuzione	Indennità di distribuzione	N	N	N	N
6.2.6.6	Portafogli collettivi interni (☞ cifra 5.2.7)					
	Prestazioni di amministrazione	Trattamento fiscale dipendente dal genere della prestazione				

Cifra	Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E CH (D) E			
			S	S*	S	S
	<i>Leasing o mediazione di operazioni /leasing</i>					
	- Beni mobili (senza mezzi di trasporto)		S	-	S	-
	- Mezzi di trasporto (vedi però art. 19 cpv. 2 ff. 2 LIVA)		N	N	N	N
	Finanziamento forfettario		S	N	S	S
	Prestazioni di informatica per terzi		☞ Opuscolo			
	Insegnamento dell'informatica per conto di terzi (non in relazione a forniture di hardware o software)		"Istruzione e ricerca"			
	Sviluppo e vendita di software per terzi prestazione di servizi, a condizione che non siano forniti beni. (☞ nm. 74)		S	N	S	S
	Equipaggiamento informatico per terzi (fornitura)	Installazione	S	S*	S	S
	Utilizzazione di centri di calcolo EED da parte di terzi	Locazione	S	S*	S	S
	Traduzioni in una lingua straniera per terzi		S	-	S	-
	Locazione di locali o parti di locali		S	N	S	S
	(☞ cifra 6.5)		N	N	N	N
	Locazione di posteggi sul territorio svizzero	come prestazione dipendente accessoria a una	N	N	N	N
	per il parcheggio di veicoli (fornitura);	locazione immobiliare esclusa dall'imposta				
	☞ per dettagli vedi nm. 671	Negli altri casi	S	S	S	S
	Prestito di personale	Di regola	S	N	S	S
		Personale in servizio nelle multinazionali	-	-	-	-
		☞ cifra 2.1.3.1 lett. a				
	Affitto locale bancomat (distributore automatico di banconote) sul territorio svizzero (senza opzione) ☞ cifra 5.11	Affitto, indennità di ubicazione	N	N	N	N

Cifra	Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
			N	N	N	N
	Utilizzazione del bancomat di una banca da parte del cliente di un'altra banca	Spese d'utilizzazione interbancarie prelevate dalla banca proprietaria del bancomat (monete d'ubicazione: "Standorffranken")	S	N	S	S
	Project management per terzi		S	N	S	S
	Revisioni per terzi		S	N	S	S
	Mediazione di assicurazioni		☞ Opuscolo "Assicurazioni"			
	Linee telefoniche per terzi (locazione)		S	S*	S	S
	Riproduzione di copie per terzi (fornitura)		S	S*	S	S
	Stampati (fornitura)		S	S*	S	S
	(incl. forniture di moduli per assegni ad altre banche)					
	Studi economici e d'investimento		S	N	S	S
	Informazioni commerciali		S	N	S	S
	(incl. Informazioni giuridiche e uffici d'informazione)					
	Seminari		☞ Opuscolo "Istruzione e ricerca"			
	Vendita allo sportello per terzi (mediazione di biglietti d'ingresso a manifestazioni sul territorio svizzero)	Commissions	S	-	S	-
	Vendita di valori immateriali (know how, progetti, ecc.)		S	N	S	S
	Spese di annullamento in caso di realizzazione anticipata per operazioni a termine	Deduzione d'interesse	N	N	N	N
	Spese di porto per comunicazioni miste come estratti deposito, conferme dei saldi, rendiconto d'acquisto, ecc., se non sono fatturate separatamente		S	N	S	S

CH (I) E CH (D) E

Controprestazione

Genere della prestazione

Cifra

Compensazioni interne al gruppo	Succursali site sul territorio svizzero (filiali, stabilimenti d'impresa)	Non è un'operazione ai sensi della LIVA		
	Succursali site all'estero (filiali)	Attribuzione fiscale		
Prestazioni di servizi per organizzazioni mantello	Società affiliate site sul territorio svizzero (senza imposizione di gruppo)	in funzione del genere della prestazione		
	Società affiliate site all'estero			
Vendita di mezzi d'esercizio usati (fornitura) (mobili e macchine per ufficio, ecc.)	Utilizzazione prima della vendita per	Attribuzione fiscale in funzione del genere della prestazione		
	- prestazioni imponibili (con diritto alla deduzione totale o parziale dell'imposta precedente)	S	S*	**
**) = \varnothing riguardo all'eventuale diritto successivo alla deduzione dell'imposta precedente vedi l'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione"	- unicamente attività escluse dall'imposta (senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente)	N	N	N
	Altre vendite (materiale d'ufficio incl. fotocopie, libri, opuscoli, articoli di marketing, realizzazioni di pegno)	S	S*	S

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Cifra	Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E CH (D) E				
			N	N	N	N	N
6.3	Oro e altri metalli preziosi (inclusa negoziazione)	Ricavo dalla vendita di					
	Monete						
	- Monete aventi corso, coniate in un metallo diverso rispetto al platino e all'oro (prezzo = valore nominale)		S	S*	S	S	N
	- Monete aventi corso, coniate in un metallo diverso rispetto all'oro (prezzo > valore nominale)		S	S*	S	S	S
	- Monete non aventi più corso (diverse dall'oro)		S	S*	S	S	S
	Oro (<i>☞</i> cifra 2.1.5)						
	- Monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010 e 9705.0000		N	N	S	S	S
	- Oro bancario		N	N	S	S	S
	- in forma di lingotti d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi						
	- in forma di granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto						
	- Oro greggio semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero		N	N	S	S	S
	- Oro in forma di cascami e rottami		N	N	S	S	S
	Altri metalli preziosi (in particolare argento, platino, iridio, palladio, leghe)		S	S*	S	S	S
	Medaglie		S	S*	S	S	S

CH (I) E CH (D) E

Controprestazione

Cifra Genere della prestazione

		Ricavo dalla vendita di							
	Conto metalli								
	- Negoziazione di diritti (diritti-valore)	Tasse/commissioni/spese	N	N	N	N	N	N	N
	- Prestito di metalli preziosi	Tasse/commissioni/spese/interessi	N	N	N	N	N	N	N
	- Tenuta del conto	Tasse/commissioni/spese	N	N	N	N	N	N	N
	- Consegna fisica (vedi sopra)								
	Giacenza (incl. la consegna)	Diritti di giacenza	S	N	S	S	S	S	S
	Spese accessorie (p. es. spese di trasporto, spese di esonero) come prestazione accessoria della fornitura fisica	In relazione con la fornitura dell'oro nel precitato senso	N	N	S	S			
		In relazione con metalli preziosi diversi dall'oro nel precitato senso							
			S	S*	S	S	S	S	S
6.4	Pacchetti di prestazioni (☞ cifra 5.5)								
	Ad esempio:	In caso di fatturazione di importi forfettari							☞ Cifra 5.5.3
	- "all in fee" concernenti le prestazioni secondo le cifre 6.1.5 e 6.1.6								
	- Global custody secondo la cifra 6.1.7.4	In caso di fatturazione delle singole prestazioni effettuate:							
	- Prestazioni in relazione con l'electronic banking secondo la cifra 6.2.7	- Prestazioni che soggiacciono all'imposta	S	N	S	S	S	S	S
		- Prestazioni escluse dall'imposta	N	N	N	N	N	N	N

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Cifra **Genere della prestazione** **Controprestazione** **CH (I) E** **CH (D) E**

Cifra	Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E	CH (D) E
6.5	Prestazioni della ristorazione			
	Ristorazione (ristorante per il personale e i visitatori)		S	S
	Distributori automatici di bevande		S	S
	☞ dettagli in merito ai nn. 313 segg.		S	S

kalevole fino al
dicembre 2009

6.6 Descrizioni di nozioni di singole prestazioni bancarie

Cifra	Genere della prestazione	Descrizione delle nozioni
6.1.3.1	Concessione e controllo delle garanzie	Valori reali che servono come garanzie per i crediti concessi (p. es. titoli, quadri).
6.1.4	Cash pooling	Ottimizzazione del cash management. Concentrazione dei conti bancari di diverse società dello stesso gruppo per diminuire gli interessi creditori. Prestazione principale: esecuzione di operazioni di pagamento. Prestazione accessoria: tenuta dei conti.
6.1.5	All in fee, flat fee, commissioni forfetarie	Tassa unica per un intero pacchetto di prestazioni, in particolare in relazione a operazioni di gestione patrimoniale e negoziazione di titoli, divise ecc.
6.1.6	Securities lending & borrowing	Prestito di titoli. Prestito di titoli contro versamento di una commissione con o senza rilascio di garanzie (collaterale).
6.1.6	Operazioni pronti contro termine ("repo")	Nelle operazioni repo (repurchase agreement) una parte (debitore) vende titoli impegnandosi nel contempo a riscattare, a una data ulteriore, un quantitativo equivalente di titoli del medesimo genere. Dal profilo economico, i repo costituiscono crediti del mercato monetario coperti dai titoli sui quali si basano. Per la durata del repo il debitore versa alla controparte (creditore) l'interesse repo pattuito in occasione della conclusione della transazione.

Cifra	Genere della prestazione	Descrizione delle nozioni
6.1.7.1	Emissioni vincolate (equity linked)	Aumenti di capitale, prestiti convertibili o a opzione con diritto di sottoscrizione.
	Spin off	Scissione di un'impresa in diverse società; ciò comporta inevitabilmente l'emissione di nuove azioni e, quindi, transazioni con scambio di azioni.
	Funzioni di nominee	In diversi Paesi, società creata da una banca o da un altro istituto di negoziazione di titoli allo scopo di facilitare la negoziabilità con azioni nominative, sul cui nome sono emessi i relativi certificati azionari. Esempio <i>Negli Stati Uniti vengono emesse unicamente azioni nominative; in quanto azionista nominativa, la banca svizzera emette quindi su questa base azioni al portatore in Svizzera.</i>
6.1.7.2	Consegna di titoli in seguito a una transazione di titoli	Consegna di titoli contro pagamento (CCP). Vi è parimenti una consegna simile p. es. se i titoli, per cui il titolare impartisce a una banca un ordine di vendita in borsa, sono trasferiti mediante la SIS SegalInterSettle SA tramite CCP dalla banca depositaria alla banca incaricata dell'ordine di borsa in questione.

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Cifra	Genere della prestazione	Descrizione delle nozioni
	Consegna di titoli senza transazione di titoli	Solo prelievo e immissione di di titoli (consegna senza pagamento [CSP]); p. es. trasferimenti di titoli da parte del titolare dal suo deposito presso la banca A nel suo deposito presso la banca B, oppure l'immissione o il prelievo di titoli dal loro titolare presso la SIS SegalInterSettle. Si tratta di prestazioni di servizi nell'ambito della gestione patrimoniale.
6.1.7.4	Global custody	Le diverse prestazioni secondo la cifra 6.1.7 sono offerte in un pacchetto di prestazioni.
6.2.1	Prestazioni di servizi per società e trust	Costituzione/gestione di fondazioni (p. es. consulenza alle società, management).
6.2.2.1	Going public	Estensione della base di capitale di un'impresa tramite rilascio di azioni, buoni di partecipazione ecc. al pubblico degli investitori. L'impresa di trasforma così gradualmente in una società ad azionariato diffuso.
	Sindacato	Raggruppamento di più banche per realizzare in comune crediti consorziali o emissioni di titoli.
	Market making	Fissazione dei corsi sul mercato secondario nell'ambito di uno spread denaro-lettera definito, d'intesa con l'emittente.
6.2.2.2	Mergers & acquisitions	Fusioni e rilevamenti di imprese. Simili transazioni costituiscono spesso anche l'oggetto del finanziamento del capitale a rischio e della consulenza aziendale delle grandi banche nonché delle banche commerciali e d'investimento.

Cifra	Genere della prestazione	Descrizione delle nozioni
6.2.5	Escrow account	<p>Garanzia delle relazioni d'affari tra due contraenti da parte della banca, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la banca garantisce lo scambio di azioni tra due imprese. (la banca esamina le formalità ecc.); – due contraenti possono accedere a un conto bancario, presso il quale un contraente può operare solo pagamenti e l'altro solo prelievi. La banca esamina le transazioni, formalità ecc.
6.2.8	Forfetizzazione	Cessione, con rinuncia al diritto di regresso, di crediti esteri a media e lunga scadenza.
	Factoring	<p>Factoring proprio: Cessione vincolata del credito del prezzo d'acquisto a un terzo (factor), che incassa per proprio conto i pagamenti dell'acquirente e non deve renderne conto. È irrilevante se e in quale misura il factor si assume il rischio dello star delcredere.</p> <p>Factoring improprio: Mandato d'incasso a un terzo (factor), che deve render conto al prestatore degli importi versati dal debitore.</p>
	Economic e investment research	Servizi d'informazioni a terzi (valutazioni in funzione dei Paesi, mercati ecc.).

Cifra	Genere della prestazione	Descrizione delle nozioni
6.3	Conto metalli	Conto di metalli preziosi tenuto dalla banca che procura al titolare del conto un diritto (contrattuale) a un determinato quantitativo di metalli preziosi o monete, ma non ancora il diritto (reale) di proprietà all'atto dell'accreditamento.

valevole fino al
31 dicembre 2009